SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 luglio 2002, n. **184.**

Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Corato e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescasseroli e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 15 maggio 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002 . . . . Pag. 16

DECRETO 15 maggio 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 2.288.113,36 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002 . . . . Pag. 17

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ministero della salute

DECRETO 16 luglio 2002.

Misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili relativamente ai dispositivi medici. Pag. 18

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 3 luglio 2002.

Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002. Pag. 19

DECRETO 18 luglio 2002.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi di cui al decreto 10 settembre 2001, verificatisi nella provincia di Trento . . . . . Pag. 21

DECRETO 30 luglio 2002.

Rettifica dell'elenco allegato al decreto ministeriale 14 luglio 2002, recante «Seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali». . . . . Pag. 21

DECRETO 7 agosto 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Emilia-Romagna . . . . Pag. 22

DECRETO 8 agosto 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Puglia . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 14 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aurelia costruzioni, unità di Novara. (Decreto n. 31181) . . . . Pag. 23

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Watts Londa, unità di Lavis. (Decreto n. 31231) . . . . Pag. 24

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bredamenarinibus, unità di Bologna. (Decreto n. 31232) . . . . Pag. 24

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Ternana, unità di Otricoli. (Decreto n. 31233) . . . . Pag. 25

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a G.T.R. Group, unità di Monteroduni. (Decreto n. 31234) . . . . Pag. 26

Ministero dell'istruzione dell'università della ricerca

DECRETO 1º agosto 2002.

Modifiche all'avviso pubblico n. 68 del 23 gennaio 2002, concernente modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006» asse II - misura II.1 «Rafforzamento del sistema scientifico meridionale» e misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale» . . . . Pag. 26

DECRETO 7 agosto 2002.

Rettifica del numero dei posti per immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, anno accademico 2002-2003. . . . . Pag. 27

DECRETO 7 agosto 2002.

Determinazione per l'anno 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi, presso la Seconda Università di Napoli, di psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento e psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale . . . . Pag. 28

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 29 luglio 2002.

Inserimento della società «CSI S.p.a.» nell'elenco di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1985, degli enti preposti all'effettuazione delle prove tecniche su imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose . . . . Pag. 29

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 2 maggio 2002.

Modifica al decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 10158, di determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1º gennaio 2002-31 dicembre 2003 . . . . Pag. 29

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 10 luglio 2002.

Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet. (Deliberazione n. 219/02/CONS) . . . . Pag. 30

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 6 agosto 2002.

Modifiche e integrazioni al regolamento n. 11522 del 1º luglio 1998, modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1º marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 13710) . . . . Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 45

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 15 agosto 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 45

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197 . Pag. 45

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enteroflorin». . . . . Pag. 45

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nitroderm TTS» . . . . Pag. 46

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncofama». . . . . Pag. 46

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acequide» . . . . Pag. 47

Pubblicazione delle specifiche tecniche comuni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui all'allegato II dell'elenco *A* del decreto legislativo n. 332 del 2000 . . . . Pag. 47

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Rappresentanza generale per l'Italia della XL Winterthur International Insurance Company Limited alla Winterthur Assicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995 . . . . Pag. 61

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 2002, n. **184.**

Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, recante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti, in particolare, gli articoli 17, 21 e 22 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992, concernenti l'istituzione e la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la sua elezione e le relative modalità di votazione;

Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 386, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, con il quale sono state differite le decorrenze dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'articolo 16-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria, ed in particolare il suo comma 2, che riserva ad un regolamento ministeriale l'adozione delle disposizioni di attuazione occorrenti, tra l'altro, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del predetto Consiglio con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, recante disposizioni sull'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche fiscali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2002;

Visto l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e di contestuale soppressione, tra l'altro, del Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° luglio 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, del 1988, con nota n. 3 - 12339/UCL del 12 luglio 2002;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Scheda elettorale e scheda di presentazione della candidatura

1. Sono approvati la scheda elettorale e la scheda di presentazione della candidatura, nei modelli conformi agli allegati «1 (fronte)» e «1 (retro)» nonché «2 (fronte)» e «2 (retro)» del presente regolamento, che dello stesso costituiscono parte integrante, per l'elezione, tra i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, degli undici componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.

2. Le schede, stampate a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, sono di colore bianco.

3. Sul fronte di ciascuna scheda elettorale, nell'apposito spazio circolare entro il quale è inscritta la parola «bollo», è apposto il timbro della commissione tributaria presso la quale si svolgono le operazioni elettorali.

Art. 2.

Espressione delle preferenze

1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati, mediante l'indicazione per esteso dei nominativi dei candidati preferiti.

Art. 3.

Contenuto delle schede

1. Sulla scheda di presentazione, nello spazio a ciò dedicato, il candidato riporta le sue generalità, l'indica-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione della commissione tributaria di appartenenza, la funzione dallo stesso svolta, dichiarando sotto la propria responsabilità che non sussistono nei suoi riguardi le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.

2. Ogni presentatore riporta su ciascuna riga degli spazi a ciò dedicati nella scheda di presentazione, in carattere stampatello, il proprio cognome e nome, e appone la firma. Ciascuna firma è autenticata dal direttore di segreteria della commissione tributaria cui i presentatori appartengono, apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Art. 4.

Uffici elettorali

1. L'Ufficio elettorale centrale, composto e nominato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è insediato presso il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Dipartimento per le politiche fiscali assicura il servizio di segreteria dell'ufficio elettorale centrale.

2. Gli Uffici elettorali locali, composti e nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono insediati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 5.

Presentazione delle candidature

1. L'Ufficio elettorale centrale, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni, invia presso ogni Commissione tributaria, un numero sufficiente di copie delle schede di presentazione.

2. Coloro che intendono candidarsi fanno pervenire la scheda di presentazione, debitamente compilata, anche nella parte dedicata alle firme di presentazione, all'Ufficio elettorale centrale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Fa fede la data del timbro postale di spedizione.

3. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate, con le modalità di cui all'articolo 3, anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza; in tal caso la dichiarazione del candidato, di cui all'articolo 3, comma 1, è resa su ogni scheda di presentazione.

4. Nessuno può presentare più di un candidato. Le firme di un presentatore, se riferite ad una pluralità di candidati sono tutte nulle.

5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato e presentatore di se stesso. In tal caso, la firma di presentazione è nulla.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

7. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni. Lo stesso Ufficio verifica altresì il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, esclude, con provvedimento espressamente motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse alla segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed inviato a tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, presso la commissione di rispettiva appartenenza.

8. Per ciascun seggio elettorale sono nominati tre supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

9. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.

Art. 6.

Operazioni preliminari

1. L'Ufficio elettorale centrale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, fa pervenire agli uffici elettorali locali un adeguato numero di manifesti contenenti l'elenco dei candidati, numerato in ordine progressivo e compilato in stretto ordine alfabetico. Oltre al numero d'ordine e al nominativo, l'elenco si limita a indicare la qualifica e la Commissione di appartenenza del candidato.

2. Nel termine di cui al comma 1:

a) il Presidente di ciascuna Commissione tributaria redige l'elenco degli elettori, tenuto conto del numero dei componenti in servizio, e lo trasmette all'Ufficio elettorale della medesima Commissione tributaria;

b) l'Ufficio elettorale centrale fa pervenire ai singoli uffici elettorali un numero di schede elettorali pari all'organico dei componenti delle relative Commissioni tributarie, ed il restante materiale necessario alle operazioni di voto e di scrutinio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Gli Uffici elettorali locali, almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, espongono nei locali delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ovvero nei locali o nelle adiacenze dei locali ove si svolgono le operazioni di voto, i manifesti contenenti l'elenco dei candidati.

Art. 7.

Operazioni di voto

1. L'elezione da parte dei giudici degli undici componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. Presso ciascun Ufficio elettorale è collocata l'urna di raccolta delle schede elettorali. L'urna è sigillata prima dell'inizio delle votazioni, previa constatazione dell'assenza di contenuti al suo interno.

3. Il Presidente dell'Ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente più anziano consegna a ciascun elettore una scheda.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede in cui si riscontrano segni idonei a rendere il voto riconoscibile nonché quelle che riportano più di sei voti.

6. È nullo il voto espresso in favore di giudici ineleggibili ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione dei voti.

7. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nella Commissione tributaria di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso gli Uffici elettorali regionali o presso l'Ufficio elettorale centrale.

Art. 8.

Operazioni di scrutinio

1. Gli Uffici elettorali provinciali e regionali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni, decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni, si deve dare atto nel processo verbale. Gli Uffici elettorali provinciali decidono altresì, provvisoriamente, sulle contestazioni.

2. L'Ufficio elettorale centrale redige apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi, con specificazione sia del numero dei plichi ricevuti che del numero delle schede pervenute da ciascun ufficio elettorale; quindi, preso atto del ricevimento di tutti i plichi, provvede alla proclamazione degli eletti, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni.

3. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nei seggi elettorali e alle successive operazioni di scrutinio presso l'Ufficio elettorale.

4. La proclamazione degli eletti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è riferita ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in carica convoca per l'insediamento il medesimo Consiglio nella sua nuova composizione.

Art. 9.

Disposizioni di coordinamento

1. In attuazione dell'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si intende che, ferma la ricomprensione della causa di incompatibilità di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni in quella di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, nei riguardi dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento trovano altresì applicazione, finché gli stessi permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali, le cause di incompatibilità di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), l), m),* di cui al comma 1 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 luglio 2002

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 375

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(art. 1, comma 1)
ALLEGATO 1 (fronte)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1 (retro)
(art. 1, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

DECRETO MINISTERIALE ……………

Art.2 ,comma 1

Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati mediante l'indicazione per esteso dei nominativi dei candidati preferiti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(art. 1, comma 1)
ALLEGATO 2 (fronte)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA - ANNO 2002

IL CANDIDATO:

COGNOME: …………………… NOME: …………………………
NATO IL: ……………… A: …………………… PROV.: ………
IN SERVIZIO PRESSO LA C.T.: ……………………………………
DI: …………………… CON FUNZIONE DI: ……………………

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM …, che non sussistono nei suoi riguardi cause di ineleggibilità

FIRMA

	Nome e Cognome del presentatore	*Firma del presentatore*	*Autentica*	*Bollo*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1991, n. 305, supplemento ordinario:

«Art. 30. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte;

b) previsione della facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa l'oblazione;

c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;

d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'art. 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sarà prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovrà altresì tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado;

e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonché dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonché previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:

1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;

2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;

3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonché della decadenza delle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;

4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;

5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;

h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;

i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera *b)*; regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facoltà dell'amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado;

l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'amministrazione soccombente;

m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;

n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;

o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonché sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie;

p) previsione di disposizioni in materia di responsabilità civile dei componenti delle commissioni tributarie;

q) istituzione di un contingente del personale indicato all'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

della funzione ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei contingenti dell'amministrazione finanziaria, contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;

r) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria;

s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:

1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa dell'amministrazione svolta dagli uffici;

3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello della reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonché formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;

t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera *i)*, innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nonché previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;

u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, sempreché sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera *t)*, e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995;

v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonché determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;

z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.».

— Si riporta il testo degli articoli 17, 21 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.:

«Art. 17 *(Composizione)*. — 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.

2-*bis.* Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti.

2-*ter.* I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.

4. *(Comma abrogato)*.».

«Art. 21 *(Elezione del consiglio di presidenza)*. — 1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.

2-*bis.* Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.

«Art. 22 *(Votazioni)*. — 1. *(Comma abrogato)*.

2. *(Comma abrogato)*.

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 386, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2000, n. 301.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Si riporta il testo dell'art. 16-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2002, n. 49:

«Art. 16-*quater (Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)*. — 1. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: «del Dipartimento delle entrate» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni»;

b) nell'art. 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

c) nell'art. 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni»;

2) dopo il comma 2-*bis,* è inserito il seguente:

«2-*ter.* I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria»;

d) nell'art. 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: «Le schede devono essere preventivamente controfirmate», è inserito il seguente periodo: «Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati»;

e) nell'art. 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera *m)*, è inserita la seguente:

«*m-bis*) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;».

2. Dalle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, reca «Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2001, n. 84, supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 reca «Individuazione e disciplina degli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per le politiche fiscali», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2002, n. 63.

— Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il ministero dell'economia e delle finanze;

il ministero delle attività produttive;

il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali;

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il ministero della salute;

b) sono soppressi:

il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il ministero delle finanze;

il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il ministero del commercio con l'estero;

il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri;

il ministero dell'ambiente;

il ministero dei lavori pubblici;

il ministero dei trasporti e della navigazione;

il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il ministero della sanità;

il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il ministero della pubblica istruzione;

il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei ministeri.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome».».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-*bis*. *(Omissis)*.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

«Art. 20 *(Ineleggibilità)*. — 1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 21, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo degli articoli 17, e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

«Art. 23. *(Proclamazione degli eletti. Reclami)*. — 1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. - 3. *(Omissis)*.».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 16-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 si rimanda alle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

«Art. 8 *(Incompatibilità)*. — 1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

c) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera *i)* nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

2. - 4. *(Omissis)*.».

— Per il testo dell'art. 17, comma 2-*ter,* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si rimanda alle note alle premesse.

02G0216

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Corato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Corato (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corato (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Nunziante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corato (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 luglio 2002, da diciotto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 201/13.2/EE.LL. del 2 luglio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corato (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Nunziante.

Roma, 27 luglio 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A10432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescasseroli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Cristina Di Stefano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 24 giugno 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8281/Gab. del 25 giugno 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Cristina Di Stefano.

Roma, 27 luglio 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A10433

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di Tor Vergata (Roma) e all'I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma);

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive L. 28.500.000.000 a L. 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno 1995;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive L. 72.268.000.000 a L. 69.893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti, con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali quindicesima rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2002, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per complessivi € 752.445,97;

Emilia-Romagna per complessivi € 3.997.312,87;

Liguria per € 53.325,20;

Lombardia per complessivi € 3.850.945,43;

Università di «Tor Vergata» (Roma) per € 1.026.510,04;

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per € 1.226.479,52;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 10.907.019,03 - valuta 30 giugno 2002 - a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo n. 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 3.472.821,96 e sul capitolo n. 3460 per la quota interessi pari a € 7.434.197,07 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo n. 9700 per € 3.472.821,96;

capitolo n. 3460 per € 7.434.197,07.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2002 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10363

DECRETO 15 maggio 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 2.288.113,36 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69, 70 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche e da Banco di Sicilia alla regione Sicilia;

Viste le richieste di versamento della diciasettesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2002, avanzata dagli istituti:

1) Crediop-Roma per € 1.314.781,60;

2) San Paolo - I.M.I. - Torino per € 390.348,88;

3) Carige - Genova per € 582.994,12,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) Centro Oncologico di Aviano (Pordenone); 3) Istituto G. Gaslini di Genova;

Vista la nota n. 37789 del 22 novembre 2001 con la quale l'ufficio centrale di bilancio, segnala che sono state erroneamente versate in c/interessi € 11,24 (L. 21.757) nel rimborso della rata in scadenza al 31 dicembre 2001 alla Banca Carige per il relativo finanziamento concesso all'Istituto G. Gaslini di Genova;

Vista la nota n. 00494 del 24 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2002, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;

Ritenuto, quindi, di procedere al recupero del credito sopracitato sull'ammontare della rata in scadenza al 30 giugno 2002, e di versare così alla Banca Carige complessivi € 582.982,88;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 2.288.113,36 - valuta 30 giugno 2002 - a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 1.880.437,41 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 407.675,95 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 2.288.113,36 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 1.880.437,41;

capitolo 3460 per € 407.675,95.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2002 - mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-2981 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10371

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 luglio 2002.

Misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili relativamente ai dispositivi medici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, concernente i dispositivi medici, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 13-*ter* come introdotto dall'art. 22 del decreto legislativo 8 settembre 2000 n. 332 che prevede che il Ministero della sanità per garantire la tutela della salute e della sicurezza e per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica può adottare tutte le misure transitorie e giustificate tendenti a vietare, limitare o sottoporre a misure particolari la disponibilità di un prodotto o di un gruppo di prodotti;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 7 giugno 1991 recante misure relative a specialità medicinali provenienti da organi o tessuti bovini;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 3 maggio 1996 recante misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina relativamente a presidi medico chirurgici e dispositivi medici;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 29 settembre 2000 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Considerato che in sede comunitaria (Commissione europea dispositivi medici) è in corso di elaborazione una risoluzione sui dispositivi medici che utilizzano come componenti tessuti e derivati di origine animale e che in detta risoluzione viene considerato rilevante il poter procedere alla sostituzione ditali prodotti con alternative disponibili e viene altresì considerato essenziale che non vengano utilizzati tessuti o derivati animali ad alta potenzialità di infettività TSE (encefalopatia spongiforme trasmissibile);

Considerato che in accordo con la decisione 2001/2/CE della Commissione europea, l'intestino bovino dal duodeno al retto di animali di ogni età appartenenti alle specie bovina, deve essere considerato come materiale a rischio specifico di TSE;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che la disponibilità di valide alternative di materiale per suture chirurgiche riassorbibili di tipo sintetico rende non essenziale la disponibilità e la utilizzazione di materiale per suture chirurgiche di origine bovina, ovina e caprina (catgut);

Ritenuto di vietare, in via cautelare per motivi di sanità pubblica, con riferimento alla particolare situazione di emergenza sanitaria determinata dalla encefalopatia spongiforme bovina, l'utilizzazione e la immissione in commercio in Italia di materiale per suture chirurgiche di provenienza da intestino bovino, ovino e caprino e di dispositivi medici contenenti materiale di origine da tessuti od organi ad alto rischio di infettività TSE (dura madre, cervello e midollo spinale);

Decreta:

Art. 1.

1. È vietata la utilizzazione, la importazione e l'immissione in commercio sul territorio italiano di dispositivi medici nella forma di suture chirurgiche riassorbibili (catgut) nella cui produzione siano impiegati materiali provenienti da intestino bovino, ovino e caprino, nonché la utilizzazione, la importazione e l'immissione in commercio sul territorio italiano di dispositivi medici nella cui produzione siano impiegati materiali di origine bovina provenienti da dura madre, cervello e midollo spinale.

Art. 2.

1. I fabbricanti, gli importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio dei dispositivi medici di cui all'art. 1, nonché i fabbricanti gli importatori ed i responsabili dell'immissione in commercio dei dispositivi medici per la cui produzione vengano comunque utilizzati derivati bovini, ovini e caprini di qualsiasi origine, devono trasmettere al Ministero della salute, Dipartimento I - Direzione genrale sistema informativo e stastistico e degli investimenti strutturali e tecnologici - Ufficio dispositivi medici - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la seguente documentazione:

a) certificazione attestante l'età degli animali da cui provengono i materiali utilizzati;

b) certificazione attestante la provenienza degli animali;

c) certificazione sul tipo di materiale utilizzato (organi e tessuti) e sulle procedure di inattivazione/rimozione degli agenti trasmissibili;

d) documentazione sulla destinazione d'uso del dispositivo medico e sulla marcatura CE dello stesso ai sensi della direttiva 93/42/CEE.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A10468

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2002.

Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Visto il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che, al fine di proteggere le risorse acquatiche, individua nell'interruzione temporanea dell'attività di pesca uno degli strumenti di gestione capace di assicurare tale obbiettivo;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede lo stanziamento per l'anno 2002 della somma di 10 milioni di euro necessaria a garantire la copertura fmanziaria per la realizzazione di misure di accompagnamento sociale in occasione di interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche;

Visto il decreto 26 luglio 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto 16 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, relativo alle modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, in particolare l'art. 9 relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto 9 luglio 1998 del Ministro per le politiche agricole;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerata la necessità di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e lo sforzo di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per il periodo 2002, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonché dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante per l'anno 2002

1. Il presente decreto disciplina, con le modalità specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle interruzioni temporanee della pesca nell'anno 2002, per le navi abilitate allo strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali.

Art. 2.

Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio

1. Per tutte le navi da pesca, autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Crotone compresi, è disposta un'interruzione temporanea continuativa obbligatoria della pesca di quarantacinque giorni, secondo il seguente calendario:

a) da Trieste a Rimini dal 22 luglio al 4 settembre;

b) da Pesaro a Pescara dal 5 agosto al 18 settembre;

c) da Termoli a Molfetta dall'8 luglio al 21 agosto;

d) da Bari a Crotone dal 2 settembre al 16 ottobre.

2. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nel Tirreno, non sono soggette all'obbligo dell'interruzione della attività di pesca.

3. Entro il termine di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, le unità abilitate alla pesca mediterranea comunicano all'autorità marittima di iscrizione l'intenzione di aderire alla misura o, in alternativa, se intendono svolgere l'attività di pesca fuori del mare Adriatico e Ionio.

4. Le navi che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree.

Art. 3.

Interruzione temporanea facoltativa in Tirreno

1. Le imprese di pesca, armatrici di navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante ed iscritte nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, hanno facoltà di aderire con ciascuna nave all'interruzione temporanea della pesca per un periodo continuativo di quarantacinque giorni nell'intervallo di tempo compreso tra l'8 luglio 2002 ed il 16 ottobre 2002.

2. Qualora nell'area tirrenica tutte le imprese di pesca di un compartimento marittimo aderiscano al fermo temporaneo, nelle acque antistanti il compartimento si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 3.

Art. 4.

Ulteriori misure tecniche

1. Nelle sette settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti del Mar Adriatico e Mar Ionio, abilitate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attività tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a ventotto nell'intero periodo.

2. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, nel periodo compreso tra l'8 luglio 2002 ed il 16 ottobre 2002 le unità operanti con reti da traino rimangono ferme il sabato, la domenica ed i giorni festivi.

3. Nei periodi di interruzione temporanea nelle aree di cui all'art. 2, e per un periodo di trenta giorni successivi al termine del periodo di fermo, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e/o volante è vietato a tutte le navi provenienti da altre aree.

4. Nel periodo compreso tra l'8 luglio 2002 ed il 16 ottobre 2002, nell'ambito dei compartimenti marittimi per i quali è disposta l'interruzione temporanea dell'attività di pesca in conformità al presente decreto, è interdetta la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 5 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 70 metri.

Art. 5.

Aree di tutela biologica

Le aree di tutela biologica, definite dal decreto 16 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, sono vietate alla pesca con reti da traino. Con successivo provvedimento saranno regolamentate le altre attività di pesca professionale e di pesca sportiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

Misure di accompagnamento sociale alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea continuativa, attuata secondo le modalità di cui al presente decreto, sono corrisposte le misure di accompagnamento sociale consistenti in:

a) minimo monetario garantito a ciascun marittimo, che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera *a)* all'armatore, per il successivo versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la sua registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato con delega alla pesca
SCARPA BONAZZA BUORA

02A10355

DECRETO 18 luglio 2002.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi di cui al decreto 10 settembre 2001, verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 10 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 settembre 2001, n. 226, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 24 maggio 2001 al 27 giugno 2001 in provincia di Trento;

Vista la nota 19 giugno 2002 con la quale la provincia autonoma di Trento chiede di inserire il comune di Drena tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 10 settembre 2001;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 24 maggio al 27 giugno 2001, di cui al decreto 10 settembre 2001 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Drena, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10357

DECRETO 30 luglio 2002.

Rettifica dell'elenco allegato al decreto ministeriale 14 luglio 2002, recante «Seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002;

Considerato che il prodotto individuato come «cosacavaddu» ed inserito al n. 17 nella categoria formaggi della Regione siciliana coincide con la D.O.P. «Ragusano» registrata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, essendo identici sia i riferimenti storici che le tecniche produttive;

Ritenuto pertanto che il «cosacavaddu» non possa essere inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Articolo unico

Viene eliminato dall'elenco allegato al decreto ministeriale 14 luglio 2002 «seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» il prodotto individuato come «cosacavaddu» ed inserito nella categoria formaggi dell'elenco della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A10356

DECRETO 7 agosto 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Emilia-Romagna con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a I.G.T.;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.G.E.A. in materia.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticola della regione Emilia-Romagna per i vini da tavola e per i vini a I.G.T.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2002

Il direttore generale: PETROLI

02A10429

DECRETO 8 agosto 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per la regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola, per i vini a I.G.T. e per le seguenti tipologie di uve atte a dare vini spumanti: Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Moscato bianco, Malvasia bianca, Fiano, Verdesca, Bianco d'Alessano, Bombino bianco, Bombino nero e Trebbiano;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato Centrale Repressione frodi e dall'A.G.E.A. in materia.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia per i vini da tavola, per i vini a I.G.T. e per le seguenti tipologie di uve atte a dare vini spumanti: Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Moscato bianco, Malvasia bianca, Fiano, Verdesca, Bianco d'Alessano, Bombino bianco, Bombino nero e Trebbiano.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2002

Il direttore generale: PETROLI

02A10430

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aurelia costruzioni, unità di Novara. (Decreto n. 31181).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 21 del 22 aprile 2002 pronunciata dal tribunale di Novara che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Aurelia costruzioni;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aurelia costruzioni, sede in Novara, unità in Novara, per un massimo di 30 unità lavorative di cui 1 in C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 2002 al 22 aprile 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09930

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Watts Londa, unità di Lavis. (Decreto n. 31231).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Watts Londa, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31216, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31216 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Watts Londa, con sede in Lavis (Trento), unità di Lavis (Trento) per un massimo di 12 unità lavorative per il periodo dal 2 aprile 2002 al 1° ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 2002 con decorrenza 2 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09927

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bredamenarinibus, unità di Bologna. (Decreto n. 31232).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Bredamenarinibus, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31217, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31217 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bredamenarinibus, con sede in Bologna, unità di Bologna, per un massimo di 251 unità lavorative per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 ottobre 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 2002 con decorrenza 8 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09928

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Ternana, unità di Otricoli. (Decreto n. 31233).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Ceramica Ternana, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31212, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31212 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Ternana, con sede in Otricoli (Terni), unità di Otricoli (Terni), per un massimo di 18 unità lavorative per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 2001 con decorrenza 5 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09929

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 24 giugno 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a G.T.R. Group, unità di Monteroduni. (Decreto n. 31234).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.T.R. Group, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31211, datato 24 giugno 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale n. 31211 datato 24 giugno 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.T.R. Group, con sede in Monteroduni (Isernia), unità di Monteroduni loc. la Selvotta (Isernia) per un massimo di centocinquantuno unità lavorative per il periodo dal 29 gennaio 2002 al 28 luglio 2002.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2002 con decorrenza 29 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A09931

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA

DECRETO 1º agosto 2002.

Modifiche all'avviso pubblico n. 68 del 23 gennaio 2002, concernente modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006» asse II - misura II.1 «Rafforzamento del sistema scientifico meridionale» e misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione 2000-2006» per le regioni dell'obiettivo 1 adottato con decisione della Commissione europea C(2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000;

Visto il complemento di programmazione del PON RST & AF, approvato il 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza dello stesso PON e adottato con decreto direttoriale n. 872 del 29 dicembre 2000;

Viste in particolare la misura II.1 «Rafforzamento del sistema scientifico meridionale» e la misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale» ed i relativi contenuti ed obiettivi;

Visto l'avviso 68 del 23 gennaio 2002, concernente modalità e termini per la presentazione di progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006» asse II - misura II.1 «Rafforzamento del sistema scientifico meridionale» e misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2002;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto che l'avviso stesso prevede al punto 10 «Tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti» quattro cicli di presentazione dei progetti con cadenza trimestrale a partire dal 16 marzo 2002;

Visto il punto 3 «Risorse disponibili» dell'avviso 68 che ha previsto una dotazione per la misura II.1 azione *a)* interventi di potenziamento e dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche pari a 65 Meuro;

Viste le risorse finanziarie assorbite dal I ciclo di presentazione per la misura II.1 azione *a)* interventi di potenziamento e dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche, come risultante da graduatoria approvata con decreto n. 1173/Ric in data 1° agosto 2002;

Considerato che le risorse rimanenti, a seguito della suddetta graduatoria, sono da ritenersi interamente prenotate per il II ciclo di presentazione con riferimento ai progetti presentati dal 17 marzo 2002 al 31 maggio 2002;

Ritenuta l'opportunità di ottimizzare i processi di presentazione e selezione dei cicli di valutazione III e IV, relativamente alle tipologie di attività, cofinanziate nell'ambito dell'avviso n. 68, per le quali risultano ancora disponibili risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

La misura II.1 azione *a)* - tipologia di attività «Interventi di potenziamento e dotazione di attrezzature scientifico-tecnologiche» è soppressa per esaurimento delle risorse e pertanto non potranno essere presi in considerazione i progetti inerenti detta tipologia di attività, per quanto concerne il III e IV ciclo di valutazione.

Art. 2.

Per tutte le altre «azioni» e tipologie di attività «di cui all'Avviso n. 68/2002, i progetti presentati dal 1° giugno 2002 al 31 agosto 2002, verranno valutati unitamente a quelli che perverranno dal 1° settembre 2002 al 15 novembre 2002, data ultima per la presentazione di progetti a valere sul predetto avviso.

Art. 3.

Il M.I.U.R., per la tipologia di attività di cui all'art. 1 che precede garantirà comunque, come previsto al punto 10 dell'Avviso n. 68, con un ampliamento delle risorse a disposizione, il cofinanziamento di quelli fra i progetti presentati entro il 31 maggio 2002, afferenti al II ciclo di valutazione, che otterranno un punteggio pari o superiore a 70/100.

Art. 4.

Per tutto quanto non precisato nel presente decreto si rimanda al testo dell'Avviso n. 68 come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2002.

Roma, 1° agosto 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10372

DECRETO 7 agosto 2002.

Rettifica del numero dei posti per immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, anno accademico 2002-2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2002, con il quale sono state apportate modifiche al precitato decreto ministeriale 4 luglio 2002;

Vista la tabella parte integrante del decreto ministeriale 4 luglio 2002, così come modificata con il predetto decreto ministeriale 25 luglio 2002 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, indicati per i corsi di laurea in fisioterapista, afferente alla classe 2, in tecnico di audiopotesista, afferente alla classe 3, in tecnico sanitario di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe 3; in educatore professionale afferente alla classe 2;

Vista la nota in data 10 luglio 2000 con la quale l'Università degli studi «Federico II» di Napoli richiede l'ampliamento di venti posti per il corso di laurea in fisioterapista;

Vista la nota in pari data trasmessa dalla giunta regionale della Campania in cui è evidenziata la diversa avvenuta programmazione degli accessi al corso in questione, rispetto al fabbisogno regionale complessivo;

Vista la nota in data 24 giugno 2002, con la quale l'Università degli studi di Siena richiede l'ampliamento di settantasei posti, rispetto alla potenziale offerta formativa deliberata a suo tempo dai competenti organi accademici, per il corso di laurea in tecnico audioprotesista, sulla base di possibile attivazione di forme di didattica sperimentale a distanza;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il parere espresso in merito alla predetta richiesta dal Ministero della salute in data 12 luglio 2002;

Vista la nota in data 5 luglio 2002, con cui l'Università degli studi di Torino trasmette la parte dell'estratto del verbale del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta dell'11 aprile 2002, nella quale risulta indicato in dieci posti il potenziale formativo per il corso di laurea in tecnico sanitario di radiologia per immagini e radioterapia per la sede della Valle d'Aosta;

Vista la nota in data 19 luglio 2002, con la quale l'Università Cattolica «Sacro Cuore» di Milano chiede ulteriori trenta posti per le immatricolazioni al corso di laurea in educatore professionale;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai predetti corsi di laurea per l'anno accademico 2002-2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2002, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli studenti non comunitari residenti all'estero è rettificato per i corsi di laurea di seguito indicati:

in fisioterapista, afferente alla classe 2 (ex d.u. in fisioterapista): da 2.172 a 2.192;

in tecnico audioprotesista, afferente alla classe 3 (ex d.u. in tecnico audioprotesista): da 234 a 310;

in tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe 3 (ex d.u. in tecnico di radiologia medica): da 1.003 a 1.013;

in educatore professionale, afferente alla classe 2 (ex d.u. in educatore professionale): da 747 a 777.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

Università «Federico II» di Napoli: corso di laurea in fisioterapista, afferente alla classe 2 (ex d.u in fisioterapista): da quaranta a sessanta;

Università di Siena, corso di laurea in tecnico audioprotesista, afferente alla classe 3 (ex d.u. in tecnico audioprotesista): da quattro a ottanta;

Università di Torino, corso di laurea in radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe 3 (ex d.u. in tecnico di radiologia medica): da sessanta a settanta;

Università Cattolica «Sacro Cuore» di Milano: corso di laurea in educatore professionale, afferente alla classe 2 (ex d.u in educatore professionale): da trenta a sessanta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10373

DECRETO 7 agosto 2002.

Determinazione per l'anno 2002/2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi, presso la Seconda Università di Napoli, di psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento e psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale in data 2 agosto 2001, con il quale è stato approvato, con riserva, il nuovo regolamento didattico della Seconda Università degli studi di Napoli in cui sono ricompresi, tra l'altro, i corsi di laurea in psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento e in psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale;

Visto il decreto direttoriale 24 settembre 2001, con il quale sono state approvate, tra l'altro, le modifiche apportate al predetto regolamento didattico relativamente ai citati corsi di laurea;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 25 luglio 2002, con la quale la Seconda Università degli studi di Napoli chiede, ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lettera *e),* della legge n. 264/1999, la programmazione degli accessi a livello nazionale per i corsi di laurea in psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento e in psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale, affe-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

renti alla classe 34, sulla base delle proprie potenzialità formative deliberate dal senato accademico nella seduta del 23 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi presso la Seconda Università degli studi di Napoli è così determinato:

psicologia dei processi di sviluppo e di apprendimento, afferente alla classe 34 in: duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale, afferente alla classe 34: duecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

Il Ministro: MORATTI

02A10374

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2002.

Inserimento della società CSI S.p.a. nell'elenco di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1985, degli enti preposti all'effettuazione delle prove tecniche su imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visio il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 23 maggio 1985, recante «Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove» e successive modificazioni apportate con il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 21 luglio 1995;

Visto l'art. 3 legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme sul riordino della legislazione in materia portuale, così come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto»;

Visto il decreto del Ministero trasporti e della navigazione 7 novembre 1995, con il quale il comandante generale delle Capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;

Vista l'istanza in data 18 aprile 2001, con la quale la società CSI S.p.a., con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare le prove tecniche di omologazione sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, con il foglio prot. n. 963 in data 21 gennaio 2002;

Decreta:

Articolo unico

La società CSI S.p.a., con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia n. 20, è autorizzata ad effettuare le prove tecniche indicate nel decreto ministeriale 23 maggio 1985 per tutte le tipologie di imballaggi destinati al trasporto marittimo delle merci pericolose.

La società CSI S.p.a. è pertanto inserita tra gli enti preposti riportati nell'elenco di cui al punto 5.1 del suddetto decreto.

Roma, 29 luglio 2002

Il comandante generale: SICUREZZA

02A10375

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2002.

Modifica al decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 10158, di determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale n. 10158 dell'11 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, è stata elevata, per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad € 9.39 per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo del sovracanone previsto dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, è fissato in 13 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980;

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare a 13 euro per ogni KW di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

A modifica del decreto n. 10158 dell'11 dicembre 2001 citato nelle premesse, la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 270 è elevata, per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, a 13 euro per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, 2 maggio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

02A10436

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 luglio 2002.

Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet. (Deliberazione n. 219/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 10 luglio 2002;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)», e in particolare gli articoli 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato I, parti 1, 2 e 3;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Visto il decreto legislativo 17 marzo, 1995, n. 103, di attuazione della direttiva 90/388;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, «Regolamento recante determinazioni delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'«Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie», ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera *am),* 4, 5, 7, 8 e 22, comma 1, lettera *a)*, nonché l'allegato *A;*

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la determinazione del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998, relativa alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», e in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3;

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet»;

Vista la delibera n. 197/99, recante «Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la delibera n. 287/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la delibera 467/00/CONS, recante «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la delibera 6/00/CIR, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la delibera n. 25/01/CIR, recante «Disposizioni in merito all'introduzione dell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico internet», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 14 gennaio 2002;

Vista la delibera n. 132/92/CONS, recante «Consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge, 8 aprile 2002, n. 59», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2002;

Vista la delibera n. 9/02/CIR, recante «Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Providers delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento»;

Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

Vista la richiesta di informazioni trasmessa agli operatori in data 7 giugno 2002 e le risposte pervenute;

Vista la nota trasmessa in data 11 giugno 2002 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Vista la nota trasmessa in data 13 giugno 2002 al commissario della direzione generale concorrenza della Commissione europea, professor Mario Monti;

Vista la nota, trasmessa il 24 giugno 2002, dal commissario della direzione generale concorrenza della Commissione europea, professor Mario Monti;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmesso il 27 giugno 2002;

Sentite, in data 19 giugno, le società SEAT Pagine Gialle, Wind Telecomunicazioni, Albacom, Atlanet, Edisontel, Welcome Italia, Telecom Italia e le associazioni @iip e Assoprovider, e, in data 24 giugno 2002, le società BLU, H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. L'ISTITUTO DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO E IL RUOLO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE.

Tra gli strumenti di regolamentazione asimmetrica volti al perseguimento degli obiettivi di armonizzazione, liberalizzazione e promozione di dinamiche concorrenziali nei mercati di telecomunicazioni, il vigente quadro regolamentare europeo, recepito in Italia ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, prevede l'istituto del significativo potere di mercato (altrimenti richiamato, nei testi nazionali, come «notevole forza di mercato»), stabilendone la nozione ed i criteri d'applicazione e collegando puntuali obblighi regolamentari all'identificazione ed alla conseguente notifica alla Commissione europea di tale qualifica in capo ad uno o più operatori in relazione a ciascun mercato rilevante. Si tratta, in particolare, di obblighi di non discriminazione, orientamento ai costi, pubblicazione di un'offerta di riferimento e negoziazione (rispettivamente, in relazione a servizi di interconnessione e accesso speciale), contabilità dei costi e separazione contabile (articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997).

L'art. 1, comma 1, lettera *am)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (che riproduce i contenuti dell'art. 4, comma 3, della direttiva 97/33/CE) definisce come operatore avente significativo potere di mercato «[....] un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito del mercato geografico ove è autorizzato ad operare» e prosegue, specificando che «L'Autorità, sentita l'Auto-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato».

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della direttiva 97/33, le Autorità nazionali di regolamentazione hanno l'obbligo di identificare gli organismi aventi notevole forza di mercato e di notificare tali organismi alla Commissione. L'art. 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 318/1997, assegna espressamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza in materia di disciplina e modalità applicative dell'istituto del significativo potere di mercato; competono pertanto all'Autorità la decisione sui parametri da adottare per misurare le quote di mercato degli organismi di telecomunicazioni, la valutazione del peso dei criteri diversi dalla quota di mercato contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale eventualmente utilizzati per la determinazione del significativo potere di mercato, nonché la definizione delle condizioni di applicazione degli obblighi regolamentari conseguenti.

La normativa nazionale e comunitaria consente di individuare quattro mercati rilevanti ai fini della notifica di significativo potere di mercato:

1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato *A,* parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE);

2) mercato della fornitura di linee affittate (allegato *A,* parte 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);

3) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile (allegato *A,* parte 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);

4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato *A,* parte 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (allegato *A,* parte 3, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e allegato I, parte 3, punto 1, della direttiva 97/33/CE).

In adempimento al quadro regolamentare sopra indicato, l'Autorità ha provveduto, con la delibera del Consiglio n. 197/1999, a designare e notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di mercato nei mercati sopra individuati.

La lista dei mercati sinora identificati non è peraltro una lista chiusa; se, difatti, in sede di prima applicazione dell'istituto (coincidente con la fase di avvio dei meccanismi concorrenziali definiti dalla normativa europea), l'Autorità ha ritenuto sufficiente una verifica delle condizioni dei mercati espressamente richiamati dalla normativa stessa, nulla esclude che, in una fase più avanzata del percorso di apertura dei mercati di telecomunicazioni ed in considerazione del forte dinamismo del contesto tecnologico, si renda necessario procedere alla individuazione di nuovi mercati rilevanti, anche attraverso la segmentazione dei mercati di riferimento precedentemente individuati. Tale possibilità risultava già espressamente prevista dall'Autorità in occasione delle attività che hanno condotto alle notifiche di cui alla delibera n. 197/99; in particolare, si richiama il considerando 3 della citata delibera, in cui l'Autorità segnalava che «[....] l'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione», avrebbe potuto produrre innovazioni nel quadro generale di riferimento, con «..l'eventualità di ridefinire gli operatori con notevole forza di mercato, nonché di segmentare ulteriormente i mercati di riferimento, laddove si ritenga necessario».

La *ratio* stessa dell'istituto suggerisce, d'altro canto, l'opportunità di una costante verifica di adeguatezza della lista dei mercati rilevanti; è di tutta evidenza, infatti, che lo strumento regolamentare della notifica, per poter risultare efficace e coerente con i principi generali che regolano le attività sui mercati di telecomunicazioni, richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, debba essere quanto più possibile aggiornato e calibrato in ragione delle effettive condizioni di sviluppo concorrenziale dei mercati interessati.

Tali poteri di verifica competono all'Autorità; *a fortiori*, una indicazione di nuovi mercati può essere formulata dal legislatore, ferme restando le competenze tecniche dell'Autorità di settore nella definizione dei criteri applicativi ex art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. In tale contesto, la legge 8 aprile 2002, n. 59, ha inteso dedicare una specifica attenzione al mercato dei servizi di accesso ad Internet, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo, nonché delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, evidenziando l'esigenza di una disciplina che superi l'attuale differenziazione regolamentare tra Internet Service Providers (di seguito, per brevità, indicati anche con l'aeronimo ISP) indipendenti, operanti sulla base di autorizzazione generale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera 467/00/CONS, e operatori titolari di licenza individuale, ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997. L'art. 1, comma 1, della legge dispone inoltre che l'Autorità provveda, entro sessanta giorni, all'aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Le previsioni di legge demandano dunque all'Autorità l'esercizio delle proprie competenze in merito alla individuazione ed

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

all'analisi di un nuovo segmento di mercato e, ove ne sussistano le condizioni, alla indicazione delle modalità applicative delle misure regolamentari già definite dalle norme vigenti.

Una approfondita riflessione merita l'inquadramento delle attività di individuazione di un nuovo mercato rilevante a livello nazionale nella prospettiva evolutiva del regime regolamentare europeo in tema di significativo potere di mercato e, specificamente, nelle more del recepimento in Italia della direttiva 2002/21/CE («direttiva quadro») e dei documenti applicativi connessi (in particolare, della raccomandazione di cui all'art. 15, comma 1, della direttiva). Tale riflessione concerne sia gli aspetti procedurali, sia i potenziali impatti di tali attività sull'efficacia degli strumenti regolamentari di prossima attuazione. Al riguardo, si rileva in primo luogo che l'applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato secondo modalità efficaci e proporzionali in relazione allo specifico contesto nazionale costituisce obiettivo confermato dalla direttiva 2002/21/CE; l'art. 15, comma 3, della citata direttiva, infatti, prevede espressamente in capo alle Autorità nazionali il compito di definire «[...] i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale», indicando una specifica procedura per la individuazione di mercati nazionali diversi da quelli che verranno individuati ad opera della raccomandazione della Commissione, richiamata al comma 1 del medesimo articolo.

Sotto il profilo procedimentale, nelle more del recepimento della nuova direttiva e della conseguente applicazione del nuovo regime regolamentare e procedurale, gli adempimenti procedimentali connessi alle attività di notifica sono necessariamente disciplinati dalle norme vigenti. Dal punto di vista sostanziale, sono attualmente in corso i lavori preparatori della citata raccomandazione a cura della Commissione; ad oggi, tali lavori hanno condotto alla stesura di un testo preliminare, attualmente oggetto di consultazione pubblica. In considerazione di ciò, appare indispensabile, al fine di assicurare che le misure assunte nella fase transitoria non pregiudichino una piena e corretta applicazione della disciplina europea recentemente pubblicata in materia di significativo potere di mercato, prevedere, sin d'ora, una riconsiderazione complessiva del quadro delle notifiche di significativo potere di mercato, ivi comprese quelle effettuate ai sensi della legge n. 59/2002, mediante gli strumenti definiti dal nuovo quadro regolamentare europeo e alla luce della nuova lista dei mercati di cui alla raccomandazione, non appena tali strumenti si renderanno giuridicamente applicabili a livello nazionale. Tale impostazione è in linea con le prescrizioni definite dalla stessa direttiva 2002/21/CE in ordine al regime transitorio applicabile in tema di significativo potere di mercato. Si richiama, al riguardo, l'art. 27 (rubricato, appunto, «disposizioni transitorie») in cui si dispone che gli Stati membri mantengano gli obblighi vigenti in materia sulla base della normativa nazionale sino a quando non abbiano completato l'analisi ai sensi delle nuove disposizioni e mediante gli strumenti definiti dalla direttiva stessa.

In considerazione dell'attuale fase di transizione del quadro regolamentare comunitario e delle sostanziali novità da esso apportate in tema di significativo potere di mercato, ed al fine di escludere ogni possibile pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da tale nuovo quadro regolamentare, l'Autorità ha ritenuto opportuno portare a conoscenza della direzione generale concorrenza della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'inquadramento regolamentare, gli obiettivi, la natura e l'iter del presente procedimento. In tale senso, peraltro, induce la considerazione per cui la nuova disciplina, di cui agli articoli 14-16 della direttiva 2002/21/CE, fonda l'analisi del significativo potere di mercato sulla applicazione di strumenti e concetti di analisi economica propri della disciplina della concorrenza. Le note pervenute confermano la correttezza dell'impostazione dell'Autorità di procedere alle attività indicate dalla legge n. 59/2002, utilizzando gli strumenti disponibili ai sensi delle norme vigenti, prevedendone tuttavia una applicazione tale da assicurare una equilibrata transizione verso il nuovo quadro regolamentare.

La lettera della Commissione europea del 24 giugno 2002, pur confermando che il vigente quadro regolamentare europeo consente la individuazione a livello nazionale di mercati diversi rispetto a quelli definiti dalla direttiva 97/33/CE, invita l'Autorità a considerare con particolare attenzione i potenziali impatti — sia sul piano generale della compatibilità con gli obiettivi perseguiti dalla nuova disciplina, sia sotto il profilo degli effetti pratici sui meccanismi di mercato e negoziali — conseguenti ad una eventuale individuazione, a livello nazionale, di mercati rilevanti non compresi nella lista di cui all'allegato I alla direttiva 2002/21/CE e, in particolare, del «... mercato all'ingrosso dell'accesso ad Internet».

Al riguardo, la commissione ricorda che, a decorrere dal 25 luglio 2003 (data fissata per l'applicazione negli Stati membri della citata direttiva, ai sensi del suo art. 28, comma 1), gli Stati membri dovranno attivare la specifica procedura definita all'art. 7, qualora intendano procedere alla designazione di operatori con significativo potere di mercato in mercati non indicati dalla raccomandazione.

L'Autorità considera di fondamentale rilievo le indicazioni fornite dalla Commissione e si impegna a procedere ad una analisi dei mercati individuati ai sensi del presente provvedimento, non appena tutti gli strumenti di cui all'art. 16 della direttiva n. 2002/21/CE saranno disponibili; in base agli esiti di tale analisi (da concludersi entro la data del 25 luglio 2003), l'Autorità procederà all'eventuale attivazione della procedura di consultazione sopra richiamata.

Si rileva peraltro che la stessa Commissione indica criteri utili ad evitare che l'applicazione del vigente quadro regolamentare in tema di significativo potere di mercato si ponga in contrasto con gli obiettivi e gli strumenti previsti per la nuova disciplina dell'istituto. In particolare, la commissione sottolinea l'opportunità

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che l'Autorità, nell'applicazione delle norme vigenti e degli strumenti regolamentari ivi previsti, non si limiti ad applicare il tradizionale criterio della quota di mercato, bensì si avvalga in modo sostanziale e qualificato di tutti gli altri criteri definiti dalla vigente normativa (capacità di influenzare le condizioni di mercato, controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, fatturato commisurato al valore del mercato, accesso alle risorse finanziarie, esperienza nella fornitura di prodotti e servizi). Ciò, al fine di assicurare che la valutazione relativa alla sussistenza di un significativo potere di mercato si fondi nella sostanza, nell'attuale fase transitoria e nelle more della entrata in vigore di norme che ne modificano radicalmente il funzionamento, sugli strumenti dell'analisi di mercato, evitando in tal modo ogni possibile discontinuità rispetto all'applicazione degli strumenti previsti dal nuovo regime.

L'applicazione dei criteri previsti dal regime vigente, modulata secondo le indicazioni suggerite dalla Commissione, e l'immediata riconsiderazione complessiva del quadro delle notifiche di significativo potere di mercato (ivi comprese quelle effettuate ai sensi della legge n. 59/2002) attraverso gli strumenti definiti dal nuovo quadro regolamentare europeo, consentono pertanto, ad avviso dell'Autorità, di assicurare che le misure assunte in tale fase di transizione non pregiudichino l'applicazione della disciplina europea in materia di significativo potere di mercato, di prossima applicazione.

Con specifico riferimento alle esigenze di rinegoziazione dei contratti tra operatori alla luce di eventuali notifiche nel mercato all'ingrosso e ai connessi rischi di incertezza giuridica, si osserva che gli stessi operatori partecipanti al procedimento (titolari di licenza individuale, ovvero Internet Service Providers autorizzati) hanno espresso, in larghissima maggioranza, un parere favorevole in merito all'utilità di un intervento di notifica su detto mercato e un forte interesse a rinegoziare le vigenti condizioni contrattuali; per una più dettagliata analisi della natura di tale mercato e degli impatti regolamentari di una eventuale notifica sulle dinamiche di detto mercato, si rinvia alle considerazioni espresse al successivo paragrafo 3.

Analogamente, il parere emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre a proporre alcuni argomenti di natura regolamentare ed economica in merito alla possibilità di individuare ulteriori mercati rilevanti a fini regolamentari rispetto a quelli definiti dalla direttiva 97/33/CE e in merito alla compatibilità di tali iniziative con le disposizioni della direttiva 2002/21/CE (con specifico riferimento all'ipotesi di individuazione di una pluralità di mercati collegati alla definizione recata dalla legge n. 59/2002), sottolinea l'importanza che una attività di definizione di mercati nuovi a fini regolamentari in ambito nazionale debba in ogni caso essere effettuata in coerenza con i principi informatori della nuova disciplina comunitaria e, in concreto, si basi su una analisi approfondita delle dinamiche del mercato rilevante e non si limiti alla mera applicazione del criterio della quota di mercato.

Per quanto concerne taluni profili giuridici segnalati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativi alla coerenza del provvedimento rispetto al nuovo quadro regolamentare comunitario, si ritiene che essi possano essere utilmente inquadrati alla luce della ricostruzione regolamentare rappresentata nel parere della Commissione europea.

L'esigenza di una valutazione in merito alla opportunità di una segmentazione del mercato dell'accesso ad Internet in ulteriori mercati rilevanti ai fini regolamentari (con particolare riferimento a segmenti di mercato riferiti a servizi intermedi della filiera produttiva) emerge, d'altro canto, in modo inequivoco dal dettato e dalla *ratio* stessa della legge n. 59/2002.

La norma di apertura della legge (art. 1, comma 1) dispone infatti l'equiparazione degli Internet Service Providers agli operatori licenziatari proprio ai fini dell'accesso alle condizioni dell'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata da un operatore avente significativo potere di mercato e pone in capo all'Autorità il compito di definire i criteri per la operatività dell'interconnessione per traffico Internet. Ciò mette in chiara evidenza il cruciale ruolo del servizio intermedio di interconnessione nelle dinamiche del mercato dell'accesso ad Internet. In data 26 giugno 2002, con la propria delibera 9/2/CIR, l'Autorità ha dato puntuale adempimento a tale disposizione di legge.

La successiva disposizione (contenuta dal medesimo art. 1, comma 1), che richiede l'aggiornamento, a cura dell'Autorità, della lista dei soggetti notificati come detentori di significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet, è il corollario logico della norma appena richiamata e mira, tra l'altro, ad individuare i soggetti ai quali imporre i richiamati obblighi di pubblicazione di un offerta di riferimento; una corretta e completa applicazione della norma rende dunque imprescindibile una attenta analisi delle dinamiche del mercato dei servizi intermedi d'interconnessione (altrimenti definiti «all'ingrosso», ovvero wholesale, secondo le nozioni equivalenti richiamate nelle note della Commissione e dell'Autorità garante). Confortano tale interpretazione la lettura e l'analisi dei lavori parlamentari preparatori della legge e l'analisi delle dinamiche di mercato riportata al successivo paragrafo 3.

Per le ragioni sopra richiamate, si ritiene in ogni caso necessario prevedere fin da ora la conclusione, alla data del 25 luglio 2003, di una analisi del mercato dell'accesso ad Internet di cui alla legge n. 59/2002, applicando le procedure e gli strumenti indicati all'art. 16 della 2002/21/CE e, più specificamente, gli orientamenti di cui al comma 2, per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo europeo, e la raccomandazione di cui al comma 3 recante la lista dei mercati rilevanti ai sensi del nuovo quadro, entrambi di prossima pubblicazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. L'ITER DEL PROCEDIMENTO.

La designazione di un operatore come avente significativo potere di mercato si fonda su una preliminare attività di analisi economica, articolata nei seguenti passaggi:

a) identificazione del mercato rilevante, sia in termini di prodotto/servizio, sia in termini geografici, e valutazione della eventuale rilevanza di mercati intermedi rispetto ai quali una eventuale posizione di significativo potere di mercato sia in grado di influenzare le condizioni del mercato rilevante;

b) definizione del parametro di misurazione del mercato complessivo e delle quote di mercato dei singoli operatori;

c) calcolo delle quote di mercato degli operatori nei singoli mercati di riferimento;

d) valutazione degli eventuali impatti di criteri diversi dalla quota di mercato definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Nella definizione dell'*iter* procedimentale, l'Autorità ha attribuito una particolare importanza alla necessità di rendere compatibili i termini particolarmente stringenti fissati dalla legge n. 59/2002 con le garanzie di contraddittorio, partecipazione e trasparenza previste per il procedimento amministrativo dalle disposizioni vigenti e dalle norme procedurali interne.

In tale ottica, contestualmente all'apertura del procedimento, l'Autorità ha disposto lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire commenti e informazioni sui temi oggetto del procedimento da parte di tutti i soggetti interessati; ai fini della massima accelerazione dell'*iter*, l'Autorità si è avvalsa della possibilità prevista dal punto 6 dell'Allegato alla propria delibera 278/99, di fissare in trenta giorni, per i casi di particolare urgenza, il termine per la ricezione dei contributi di risposta alla consultazione pubblica. Alla consultazione, conclusasi, il 29 maggio 2002, hanno risposto 13 soggetti: @iip, Albacom, Assoprovider, Atlanet, Edisontel, H3G, Omnitel, SEAT Pagine Gialle, Telecom Italia, TIM, Tiscali, Welcome Italia e Wind Telecomunicazioni.

In data 7 giugno 2002, l'Autorità ha richiesto agli operatori informazioni e dati quantitativi relativi all'anno 2001, in merito ad un'ampia gamma di segmenti di mercato finali ed intermedi potenzialmente riconducibili alla nozione di «mercato dell'accesso ad Internet», recata dalla legge n. 59/2002.

In considerazione dei riflessi concorrenziali connessi alla definizione dei criteri di identificazione dei mercati rilevanti e delle relative quote di mercato, nonché dei potenziali impatti della definizione di nuovi mercati sui mercati identificati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, l'Autorità, come già indicato, ha provveduto ad informare la direzione generale concorrenza della Commissione europea e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa i criteri e gli strumenti utilizzati per la identificazione dei mercati rilevanti.

Al fine di garantire ai soggetti interessati un ulteriore momento di confronto con l'Autorità in merito ai temi in discussione nell' ambito del procedimento, l'Autorità ha fissato due giornate di audizioni, nei giorni 19 e 24 giugno 2002. In tale sede, i soggetti partecipanti hanno rappresentato i rispettivi punti di vista in merito agli obiettivi del procedimento, alla definizione dei mercati rilevanti e dei criteri per il calcolo delle quote di mercato e al portato regolamentare connesso all'individuazione di eventuali posizioni di significativo potere di mercato. Essi hanno inoltre fornito chiarimenti e integrazioni alle informazioni quantitative precedentemente comunicate all'Autorità. A tale ultimo riguardo, si è riscontrata, in alcuni casi, una diversità di approccio metodologico tra i vari soggetti nelle risposte alla richiesta di dati quantitativi avanzata dall'Autorità (diversità, tra l'altro, comprensibile, attesa la novità del mercato oggetto dell'analisi); ciò ha reso necessaria una integrazione dei dati trasmessi a cura di alcuni operatori. Alcuni soggetti hanno inoltre integrato i propri contributi al procedimento, mediante l'invio di note e documenti contenenti le proprie posizioni sul procedimento in corso.

In base alle risultanze dell'analisi, l'Autorità ha quindi provveduto alla individuazione dei mercati rilevanti ai fini regolamentari, al calcolo delle relative quote di mercato e alla analisi degli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente, ai fini della applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato e della definizione dei conseguenti obblighi di natura regolamentare, così come definiti agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, secondo quanto previsto dalla legge n. 59/2002.

3. VALUTAZIONE ECONOMICA E REGOLAMENTARE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO.

L'identificazione del mercato rilevante e la valutazione della eventuale rilevanza a fini regolamentari di mercati intermedi costituisce il primo passaggio per la effettiva operatività della nozione di significativo potere di mercato.

La teoria economica e la prassi applicativa consolidata inducono ad effettuare l'individuazione del «mercato rilevante» in relazione ai due tradizionali concetti di mercato «di prodotto/servizio» e «mercato-geografico».

3.1. *L'identificazione del mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio.*

L'art. 1, comma 1, della legge n. 59/2002 individua, attraverso una formula necessariamente generale, il «mercato dell'accesso ad Internet» come mercato rilevante ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato, attribuendo all'Autorità le competenze ai fini di una sua specificazione applicativa.

Un approfondimento di tale definizione appare ineludibile, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche del mercato in questione: le molteplici soluzioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

tecnologiche di fornitura dei servizi di accesso ad Internet alla clientela finale e le numerose articolazioni dei flussi economici tra operatori coinvolti nella catena industriale di costruzione dei detti servizi rendono infatti necessaria:

a) in primo luogo, una analisi e una definizione di natura teorica di tutti i segmenti di mercato di riferimento in cui è scindibile la nozione generale di «servizio di accesso ad Internet» fornita dalla legge n. 59/2002;

b) una valutazione a fini regolamentari dei mercati sopra individuati basata su una pluralità di elementi (condizioni concorrenziali e grado di sviluppo dei mercati, grado di consolidamento delle tecnologie, regime regolamentare vigente), onde verificare quali tra essi debbano essere considerati «mercati rilevanti», ai fini della legge n. 59/2002.

In termini concettuali, il servizio di accesso ad Internet è percepito dalla generalità degli utilizzatori finali come la fornitura di prestazioni che consentono al cliente lo scambio di contenuti con la rete Internet. Uno sguardo più attento alla catena industriale su cui si basa la funzione di tali prestazioni da parte del cliente finale evidenzia peraltro che il servizio di accesso ad Internet si compone di una pluralità di prestazioni tra loro collegate verticalmente e differenziabili orizzontalmente, in relazione alle particolari infrastrutture e tecnologie utilizzate per realizzare il collegamento tra l'utente ed Internet.

Sotto il profilo regolamentare, in termini generali, si è già fatto riferimento alla possibilità, da parte dell'Autorità, di procedere ad una segmentazione dei mercati di riferimento, qualora ciò si renda necessario ai fini di una adeguata disciplina degli stessi. In tal senso, oltre al richiamo ai fondamenti logici e, più specificamente, alle considerazioni già formulate in occasione della delibera n. 197/1999, risultano dirimenti le indicazioni fornite dalla commissione circa la possibilità da parte degli Stati membri di sottoporre a regolamentazione attività e mercati diversi da quelli individuati dalla direttiva 97/33/CE.

Con specifico riferimento al mercato dell'accesso ad Internet, è d'altro canto utile un richiamo agli obiettivi e ai contenuti della legge n. 59/2002, a supporto della necessità di procedere ad una segmentazione di tale nozione a fini regolamentari; al riguardo, si ricorda che è la stessa legge a focalizzare la sua attenzione sui segmenti di mercato intermedi e sottesi alla fornitura del servizio alla clientela finale; ciò accade non soltanto (ed in modo esplicito) in relazione alla disposizione che consente agli Internet Service Providers di accedere all'offerta di interconnessione di riferimento, ma anche, in modo altrettanto chiaro, ancorché implicito, in relazione alla norma che dispone l'aggiornamento della lista dei soggetti aventi significativo potere di mercato.

In conclusione, l'esigenza di un'ulteriore segmentazione della nozione di cui alla legge n. 59/2002 è stata unanimemente messa in evidenza da tutti i soggetti interessati, nelle diverse occasioni di partecipazione al procedimento.

3.1.1. *Segmentazione del mercato dei servizi finali.*

Una prima segmentazione può essere effettuata tra servizi di accesso ad Internet da rete fissa e servizi di accesso ad Internet da rete mobile. Dal lato della domanda, le due tipologie di servizio non sono facilmente sostituibili, in quanto rispondono a differenti condizioni di utilizzo (staticità verso mobilità), richiedono differenti apparati (modem o terminale mobile) e si caratterizzano per diverse caratteristiche tecnologiche (in termini di velocità di trasmissione e stabilità della connessione), nonché per differenze di costo e di possibilità di accesso in navigazione. Dal lato dell'offerta, il mercato dell'accesso da reti mobili è caratterizzato dal peculiare regime autorizzatorio proprio della telefonia mobile (che impedisce agli operatori di rete fissa e agli ISP sprovvisti di licenza mobile di poter concorrere nella originazione delle chiamate da rete mobili), unitamente alla indisponibilità di servizi di accesso indiretto da rete mobile.

Ciò premesso, i dati emersi dall'istruttoria evidenziano l'esistenza di un separato mercato dei servizi di accesso da rete mobile ancora di dimensioni ridotte (pari a meno dell'1% del corrispondente mercato di accesso da rete fissa) ed in fase di avvio, in cui, peraltro, debbono ancora stabilizzarsi i processi di carattere tecnologico (scarsa qualità, protocolli in via di consolidamento). Tali elementi suggeriscono di rinviare ad un momento successivo la valutazione di un intervento di natura regolamentare in tale mercato.

Nell'ambito del mercato dell'accesso da rete fissa, una segmentazione consolidata a livello scientifico ed acquisita ormai, a livello internazionale, anche in ambito regolamentare, è quella tra i servizi di accesso in modalità cd. dial up (con cui si indicano comunemente i servizi di accesso commutato su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s) ed i servizi di accesso ad Internet realizzati attraverso altre soluzioni tecniche innovative (si pensi, in primo luogo, ai servizi di accesso a larga banda in tecnologia DSL, ma anche, in misura residuale, alle opzioni accesso mediante collegamenti in fibra ottica, ovvero mediante linee affittate e tecnologie satellitari). Le due tipologie di accesso presentano, infatti, una scarsa sostituibilità. Dal lato della domanda, i servizi di accesso in modalità dial-up sono caratterizzati da una velocità di connessione inferiore a quella garantita dalle modalità di accesso non commutato (limitando la gamma di contenuti fruibili) e non soddisfano in maniera ottimale l'esigenza di connessioni di tipo always on; ciò condiziona fortemente la percezione di tali categorie di servizi come non sostituibili tra loro da parte della clientela finale. A ciò si aggiunga che, mentre i servizi di accesso commutato sono diffusamente disponibili sull'intero territorio nazionale, i servizi di accesso basati su altre modalità tecniche (si pensi, ad. es, ai servizi in tecnologia DSL o alla fibra ottica), ancorché in via di diffusione, sono disponibili solo su una porzione limitata del territorio nazionale. Dal lato dell'offerta, radicali differenze si rilevano nella struttura dei costi sottostanti alla fornitura dei servizi di accesso nelle due modalità, nelle conseguenti relazioni economiche intercorrenti fra gli ope-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ratori nei vari stadi della catena produttiva, nonché nella dotazione infrastrutturale e di patrimonio tecnologico degli operatori.

L'Autorità non ritiene d'altro canto opportuno individuare il mercato dei servizi di accesso ad Internet da rete fissa attraverso le soluzioni tecniche innovative sopra richiamate (ed, in particolare, attraverso soluzioni in tecnologia DSL) come mercato rilevante ai sensi della legge n. 59/2002; ciò, sulla base di considerazioni relative al grado di maturità delle tecnologie e al regime regolamentare vigente per tali servizi. Se è vero che anche nel caso di servizi di accesso ad Internet in tecnologia DSL (come per i servizi di accesso da rete mobile) si è in presenza di un segmento di mercato innovativo, è parimenti vero che il grado di maturità ed affidabilità delle tecnologie DSL fa sì che i servizi basati su tali tecnologie (in termini di qualità delle prestazioni, di tempi di roll-out e di livelli di prezzi) sono da considerare come opzioni già presenti sul mercato, caratterizzate da condizioni di forte collegamento orizzontale con l'offerta tradizionale di servizi di accesso ad Internet in dial up ed esposte a rischi di pre-emption da parte dei soggetti che detengono il controllo sulla clientela dei servizi tradizionali.

Tale preoccupazione è stata peraltro immediatamente percepita, a livello internazionale, in una fase antecedente all'avvio commerciale delle offerte di servizi DSL; sia le Istituzioni comunitarie, sia le principali Autorità di regolamentazione europee (tra cui quella italiana) hanno infatti definito una serie di vincoli e controlli in capo all'operatore storico (per sua natura, titolare di un significativo potere di mercato sui mercati tradizionali), proprio al fine di assicurare uno sviluppo concorrenziale del nuovo segmento di mercato dei servizi di accesso a larga banda. In particolare, in Italia, vige una specifica regolamentazione, secondo il criterio del retail minus, per l'offerta wholesale di servizi DSL da parte di Telecom Italia, mentre la catena impiantistica necessaria per la realizzazione di tali servizi da parte degli operatori concorrenti è regolata, secondo i rigidi principi dell'orientamento al costo, nell'ambito della disciplina dell'accesso disaggregato alla rete locale. In considerazione della disciplina vigente ed in attesa di possibili ulteriori evoluzioni del mercato, non si ravvisa, allo stato, l'esigenza di un'ulteriore disciplina in capo all'operatore storico con riferimento all'offerta di servizi finali.

Alla luce di quanto detto, l'Autorità ha individuato come rilevante ai fini del presente procedimento il mercato finale mercato dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa.

3.1.2. *Segmentazione del mercato dei servizi intermedi.*

Una completa e corretta percezione delle dinamiche del mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa richiede peraltro una attenta analisi anche lungo la dimensione verticale dei mercati intermedi dei servizi di accesso alla rete; i soggetti fornitori di servizi finali, siano essi indipendenti o integrati con operatori di rete, necessitano comunque di un approvvigionamento in termini di infrastrutture, elementi e prestazioni intermedie per la costruzione dei propri servizi. È pertanto chiaro che una posizione di forza nella fornitura di uno o più dei servizi a monte del servizio finale, nella misura in cui si risolva in un trattamento discriminatorio tra i diversi fruitori di tali servizi (ed, in particolare, in un diverso trattamento tra ISP integrato o controllato, e ISP indipendenti) è suscettibile di influenzare le dinamiche concorrenziali nel mercato finale. Tali considerazioni di ordine generale, assumono un particolare rilievo, ai fini dell'equilibrato perseguimento della *ratio* della legge n. 59/2002 (consistente nella equiparazione degli ISP agli operatori titolari di licenza individuale), alla luce della attuale articolazione del novero dei soggetti operanti sul mercato dei servizi finali, che vede alcuni ISP integrati con operatori licenziatari, o controllati da essi, confrontarsi con ISP indipendenti. In tale contesto, la parità di trattamento tra i soggetti operanti sul mercato dei servizi finali nella fruizione degli input intermedi è la condizione preliminare per una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi finali.

La legge stessa, d'altro canto, disponendo (con una norma diversa rispetto a quella su cui si fonda il presente procedimento, contenuta nel medesimo art. 1, comma 1), il diritto per gli ISP di accedere a parità di condizioni con gli operatori licenziatari all'Offerta di interconnessione di riferimento, evidenzia il ruolo fondamentale del mercato dei servizi intermedi rispetto all'obiettivo di una equilibrata concorrenza sul mercato finale. Gli stessi soggetti partecipanti al procedimento hanno d'altro canto espresso, a larghissima maggioranza, l'esigenza di una completa analisi delle dinamiche di mercato dei servizi accesso ad Internet, con particolare riferimento ai diversi servizi di rete intermedi necessari per la fornitura del servizio finale.

Con riferimento alla tradizionale segmentazione propria dell'interconnessione, è possibile individuare i seguenti mercati intermedi:

a) mercato intermedio dell'originazione: si intende il servizio di trasporto delle chiamate Internet lungo la tratta che va dall'utente al punto di interconnessione tra operatore di originazione (sulla cui rete è fisicamente collegato l'utente) e operatore di terminazione di tipo Internet (il quale si occupa di consegnare all'ISP il traffico destinato ad Internet), ovvero ad un terzo operatore che si occupa solo del trasporto della chiamata all'operatore di terminazione. Il soggetto economico che offre il servizio è l'operatore di rete fissa sulle cui numnerazioni telefoniche sono attestati gli utenti finali. La domanda di mercato è costituita dagli operatori di rete che consentono al cliente finale l'accesso ad Internet in carrier selection o preselection (ovvero, degli operatori che espletano mere funzioni di trasporto).

Su tale mercato, Telecom Italia detiene, ed è destinata a detenere ancora, nel medio periodo, un significativo potere di mercato (come peraltro riconosciuto dalla stessa Telecom Italia nei contributi prodotti nell'ambito del procedimento). E tuttavia tale condizione si risolve, nel vigente quadro regolamentare, in una puntuale e stringente disciplina *ex ante* delle condizioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di interconnessione di raccolta della generalità del traffico e, più recentemente (con la delibera 25/01/CIR), nella imposizione a Telecom Italia di specifici obblighi di fornitura di servizi di raccolta del traffico Internet in modalità forfetaria. Pertanto, in tale mercato, che non è oggetto del presente procedimento, permangono in capo a Telecom Italia, quale operatore notificato nel mercato dell'interconnessione, gli obblighi attualmente applicabili alla originazione e raccolta del traffico interconnesso.

b) mercato intermedio della terminazione: si intende il servizio di consegna del traffico Internet al POP (Point of Presence) di un ISP. Il soggetto che offre il servizio è l'operatore di rete fissa sulla cui rete è attestato il POP verso cui è destinata la chiamata. La domanda di mercato è costituita dall'operatore presso la cui rete la chiamata è originata o trasportata. L'evoluzione del mercato dei servizi di interconnessione di terminazione, negli anni intercorsi dalla piena apertura dei mercati di telecomunicazioni, ha subìto una forte evoluzione, proprio in ragione delle dinamiche legate ai servizi di accesso ad Internet; in particolare, gli operatori licenziatari hanno utilizzato le risorse di numerazione a loro disposizione per concentrare sulle proprie reti la terminazione di traffico Internet diretto verso una pluralità di ISP, alimentando così il modello di business cd. free internet (nel quale i ricavi degli operatori licenziatari erano assicurati per l'appunto dai ricavi di terminazione, al netto delle somme corrisposte agli ISP a titolo di revenue sharing). In tale ambito, alcuni operatori hanno successivamente provveduto ad integrare al proprio interno le funzioni di ISP e, in misura diversa a seconda della capillarità delle rispettive reti, a svolgere anche funzioni di trasporto (e conseguente terminazione interna) del traffico Internet mediante i servizi di Carrier Selection e Preselection. Da ciò discende una situazione del mercato della terminazione nella quale alcuni operatori presentano un controllo pressoché totale della catena dei servizi intermedi, integrando sia le attività di raccolta del traffico Internet (in ragione delle quali sottoscrivono contratti con la clientela finale e svolgono attività di fatturazione), sia le funzioni di ISP. Tali operatori hanno pertanto una notevole facilità a trasferire sul mercato dei servizi finali tale posizione di forza del mercato dei servizi intermedi.

Per tali ragioni, il mercato della terminazione si pone come mercato rilevante, ai fini dell'applicazione della legge n. 59/2002.

3.1.3. *Identificazione dei mercati rilevanti in termini regolamentari, ai sensi della legge n. 59/2002.*

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha individuato, allo stato attuale dello sviluppo dei mercati di telecomunicazioni, due mercati di riferimento al fine dell'identificazione di operatori aventi significativo potere di mercato e del conseguente aggiornamento del relativo elenco, di seguito descritti:

1) mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: si tratta del servizio di accesso alla rete Internet in modalità dial up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s. Il soggetto economico che offre tale servizio è l'Internet Service Provider, sia esso indipendente o titolare anche di una licenza di telefonia fissa. La domanda di mercato è costituita dagli utenti finali;

2) mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dialup: si intende il servizio di consegna del traffico Internet al POP degli ISP. Il soggetto economico che offre il servizio è l'operatore di rete fissa sulla cui rete è attestato il POP dell'ISP destinatario della chiamata. La domanda di mercato è costituita dall'operatore presso la cui rete la chiamata è originata o transitata.

3.2. *Identificazione del mercato di riferimento in termini geografici.*

L'Autorità ritiene che la dimensione geografica dei mercati rilevanti individuati coincida con il territorio nazionale.

La dimensione nazionale è infatti coerente con le condizioni osservate in entrambi mercati rilevanti individuati. Per quanto concerne il servizio di terminazione da parte degli operatori licenziatari, le condizioni di fornitura risultano omogenee sul territorio nazionale. Altrettanto omogenea e capillare a livello nazionale è, sotto il profilo dell'offerta alla clientela finale, la diffusione di POP da parte degli ISP; se ne ricava il profilo di un mercato strutturato su scala nazionale.

Tale orientamento è risultato condiviso dalla generalità dei soggetti partecipanti al procedimento, nonché dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in precedenti provvedimenti (n. 7978 del 28 gennaio 2000; n. 8141 del 13 luglio 2000 e n. 9142 del 23 gennaio 2001); la sostanziale omogeneità delle condizioni concorrenziali non determina d'altro canto, almeno nell'attuale fase di sviluppo del mercato, la necessità di individuare dei sub-mercati a livello regionale o locale.

3.3. *Parametri utilizzati per misurare la dimensione del mercato, il grado di concorrenza e le relative posizioni degli operatori.*

In coerenza con l'approccio seguito in occasione delle attività di notifica di cui alla delibera n. 197/1999, e tenuto conto degli orientamenti consolidati della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione della dimensione di ciascuno dei mercati individuati e delle relative quote degli operatori a partire dai dati in valore (ricavi registrati nel mercato di riferimento), in quanto questo indicatore risulta più appropriato ad individuare l'effettiva forza di mercato delle imprese. In tal senso, peraltro, si è espressa la quasi totalità delle imprese che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Tuttavia, per il mercato dell'interconnessione di terminazione, sono stati anche considerati i volumi di traffico; l'utilizzazione di entrambi i criteri — evidenziando eventuali differenze nella concentrazione del mercato (ove calcolata sulla base dei volumi rispetto all'applicazione del tradizionale criterio dei ricavi) — può infatti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

fornire ulteriori elementi di riflessione circa il reale assetto concorrenziale dei mercati sottoposti ad indagine. In particolare, qualora dovesse emergere una sostanziale differenza fra la quota di mercato di un operatore calcolata in termini di volumi rispetto alla quota calcolata in termini di valore (in particolare, nella circostanza in cui la seconda risulti maggiore della prima), ciò potrebbe condurre ad ipotizzare l'adozione di pratiche di selezione della clientela più pregiata da parte dell'operatore in questione, volte ad acquisire i clienti più remunerativi lasciando agli altri operatori quelli meno remunerativi.

Più specificamente e con riferimento all'anno 2001 (dati dell'ultimo esercizio), i parametri considerati sono stati:

per il mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: i ricavi registrati dagli operatori di telecomunicazione (licenziatari ed ISP), distinguendo i ricavi da canone dai ricavi da traffico. Nel caso degli operatori licenziatari, sono state detratte le quote di ricavo riversate agli ISP (cd. reverse charge);

per il mercato intermedio della terminazione, i ricavi da terminazione di traffico Internet sui POP degli ISP, nonché la relativa quantità di traffico. Al fine di una più precisa individuazione dell'effettivo potere di mercato degli operatori, si è deciso di prendere in considerazione anche la terminazione interna, in termini di minuti e di valore. Nel caso dell'operatore dominante, tenuto a pubblicare le tariffe di terminazione, i ricavi da terminazione interna sono stati ottenuti moltiplicando i minuti di terminazione interna per una media ponderata delle tariffe di terminazione peak ed off-peak a livello di SGU che tenesse conto della differente distribuzione del traffico nelle due fasce orarie. Nel caso di altri operatori, non tenuti alla pubblicazione della tariffa di terminazione, tale tariffa è stata valorizzata sulla base del rapporto fra i ricavi ed i minuti da terminazione esterna. I ricavi da terminazione interna, così calcolati, sono stati sommati a quelli da terminazione esterna per formare, per ciascun operatore, il valore totale dei ricavi da terminazione. Tali ricavi sono stati utilizzati per trarne le quote di mercato.

Tutti i dati utilizzati per la determinazione della dimensione dei mercati rilevanti e per il calcolo delle relative quote sono stati richiesti formalmente dall'Autorità ai soggetti operanti sui mercati interessati in data 7 giugno 2002.

3.4. *Utilizzo di criteri diversi dalla quota di mercato.*

Il potere di mercato, secondo una definizione comunemente accolta, è la capacità di un'impresa di fissare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale per un periodo di tempo non transitorio, senza che questo comporti una riduzione delle vendite tale da rendere tale strategia non profittevole. La quota di mercato detenuta da un'impresa nel mercato di riferimento costituisce una misura tipica dell'influenza che l'impresa in questione può esercitare sul mercato. In tal senso, allorché la quota di mercato detenuta da un'impresa raggiunga livelli particolarmente elevati, può ritenersi che questo riscontro conduca di per sé all'individuazione di un significativo potere di mercato in capo all'impresa stessa. Viceversa, in tutti i casi in cui il livello della quota di mercato sia notevole (attorno al 25% o superiore), ma non raggiunga livelli particolarmente elevati, si ritiene opportuno che, al fine di accertare la sussistenza di una notevole forza di mercato in capo ad un'impresa, il criterio della quota di mercato venga affiancato dall'analisi di altri elementi. Pertanto, in coerenza con l'approccio seguito in passato dall'Autorità ed in sintonia con la pratica applicativa antitrust, per le imprese che appaiono caratterizzate da una notevole forza di mercato, sono analizzati i seguenti criteri addizionali:

la capacità di influenzare le condizioni mercato;

il fatturato commisurato alla dimensione mercato;

il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali;

le possibilità di accesso alle risorse finanziarie;

l'esperienza nella fornitura prodotti/servizi sul mercato.

3.5. *Valutazione delle posizioni degli operatori nei mercati rilevanti.*

3.5.1. *Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato finale dell'accesso commutato ad Internet.*

La dimensione economica del mercato del servizio finale di accesso commutato ad Internet da rete fissa è rappresentata dalla spesa complessiva degli utenti, cui corrispondono i seguenti introiti, necessari al computo delle quote di mercato dei diversi operatori:

a) ricavi da traffico percepiti dagli operatori licenziatari al netto della quota riversata agli ISP (reverse charge);

b) ricavi da reverse charge degli ISP;

c) ricavi da abbonamenti.

L'analisi delle quote di mercato degli operatori attivi nel mercato finale dell'accesso commutato ad Internet da rete fissa ha evidenziato la presenza di un solo operatore che detiene una quota superiore al 25% dell'intero mercato e, quindi, suscettibile di notifica quale operatore avente significativo potere di mercato. Più precisamente, in termini di ricavi, la società Telecom Italia detiene una quota pari a circa i 3/4 del mercato: il 66,7% direttamente, mentre l'11,1% è detenuto dalla società controllata SEAT Pagine Gialle. Peraltro, il principale concorrente supera appena il 15%, mentre il restante 7% risulta frazionato tra diversi operatori licenziatari ed ISP.

Il livello davvero elevato della quota di mercato detenuta da Telecom Italia, congiuntamente alla presenza di un numero assai limitato di concorrenti con quote di mercato apprezzabili (ovvero almeno superiori all'1%), inducono a ritenere che il criterio della sola quota di mercato risulti in questo caso sufficiente ad identificare una posizione di notevole forza di mercato in capo alla stessa Telecom Italia. Peraltro, a titolo meramente supplementare, si sottolinea come, nel caso di questa impresa, ricorrano tutti gli ulteriori elementi indicativi di una posizione di forza sul mercato. In particolare, oltre alla acclarata leadership di Telecom Ita-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

lia sull'intero settore delle telecomunicazioni, rilevabile sia in termini di fatturato che di capitalizzazione, questa impresa appare certamente in grado di influenzare le condizioni del mercato in questione, come denotano, tra l'altro:

il suo elevato grado di integrazione verticale, che la porta ad essere presente in tutti gli stadi della filiera di produzione dei servizi di accesso ad Internet;

l'elevatissimo grado di concentrazione del mercato in oggetto, per cui si registra un indice di concentrazione C2 (quota cumulata dei primi due operatori indipendenti) pari al 93%;

il ruolo cruciale rivestito da Telecom Italia nella fissazione dei prezzi finali, con riferimento alle tariffe telefoniche per il collegamento ad Intemet. A questo riguardo, è appena il caso di osservare che — dato il sostanziale monopolio nel mercato dell'accesso telefonico — Telecom Italia è l'impresa che definisce il prezzo del traffico Internet per una larga maggioranza della clientela Internet.

In termini di accesso alle risorse finanziarie Telecom Italia S.p.a. è una delle principali società per capitalizzazione della borsa italiana, con possibilità di accedere sia direttamente al mercato dei capitali, sia al mercato obbligazionario.

Infine, indiscutibile e con pochi equivalenti nel sistema economico italiano è l'esperienza di Telecom Italia nella fornitura di servizi e la sua capacità di controllare i mezzi di accesso agli utenti finali. Con riguardo a questo ultimo aspetto, si richiamano - tra gli altri - due elementi: *a)* la capillarità della rete di telecomunicazioni, con oltre 27 milioni di linee attive; *b)* l'importanza della rete commerciale, diretta ed indiretta, anch'essa fortemente ramificata su tutto il territorio nazionale.

3.5.2. *Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato intermedio della terminazione.*

Il valore del mercato complessivo dell'interconnessione di terminazione delle chiamate ad Internet è determinato dalla somma dei ricavi di terminazione degli operatori licenziatari, cui va aggiunta la c.d. terminazione interna, valorizzata secondo i criteri sopra richiamati. In base a tale modalità di computo, nel suddetto mercato si registra la presenza di due operatori che detengono una quota superiore al 25% e quindi suscettibili di notifica quali soggetti aventi notevole forza di mercato.

In termini di ricavi, la società Wind Telecomunicazioni (di seguito, per brevità, Wind) detiene una quota pari al 42% del mercato, mentre Telecom Italia detiene il 33%. Segue un terzo operatore (Tiscali), con una quota del 17%; agli altri operatori spetta il restante 8%.

Una valutazione basata sui volumi di traffico conduce a risultati sostanzialmente analoghi, con una quota ancor più elevata per Wind (47%), cui corrisponde una quota in diminuzione per Telecom Italia (31%).

Premesso che il criterio del valore, per le considerazioni sopra richiamate, risulta di applicazione prioritaria, si rileva in ogni caso che entrambi i criteri conducono a valori delle quote di mercato significativamente superiori al 25% per le due imprese menzionate. In questo caso, a differenza di quanto registrato per il mercato finale dei servizi di accesso, il livello delle quote di mercato induce — tuttavia — a dare maggiore rilievo agli altri criteri che concorrono ad individuare una notevole forza di mercato in capo alle imprese.

In primo luogo, sia Wind che Telecom Italia hanno dimensioni di fatturato complessivo sensibilmente elevati rispetto alla dimensione dello specifico mercato della terminazione Internet (circa 320 milioni di euro): il fatturato di Telecom Italia S.p.a. nel 2001 è stato di 17.309 milioni di euro (30.818 milioni di euro per la capogruppo), mentre Wind ha fatturato 3.300 milioni di euro.

In secondo luogo, appare fuori discussione la capacità delle due imprese di influenzare il mercato in oggetto. Difatti, si è già osservato che il mercato risulta fortemente concentrato: i primi tre operatori detengono oltre il 90% del mercato ed i primi due ben il 75%. Peraltro, Telecom Italia e Wind sono gli unici due operatori che operano a livello di SGU (Stadio di Gruppo Urbano) sull'intero territorio nazionale e, quindi, in grado di offrire agli ISP la possibilità di attestarsi ad un livello di rete più vicino al cliente finale. In aggiunta, si consideri che la rilevanza degli investimenti necessari ad un operatore per potersi dotare di un numero di punti di presenza sul territorio italiano sufficiente a raccogliere volumi di traffico significativi, rappresenta una importante barriera all'ingresso nel mercato della terminazione del traffico Internet. Entrambe le imprese denotano inoltre un elevato livello di integrazione, essendo impegnate in tutti gli stadi della filiera di produzione di Internet, e sono in grado di realizzare considerevoli economie di scopo, in conseguenza della loro contemporanea presenza anche sugli altri principali mercati di telecomunicazione (reti e servizi di telefonia fissa, reti e servizi di telefonia mobile, linee affittate). Per queste ragioni, sia Telecom Italia, sia Wind possono vantare una notevole forza contrattuale nei confronti degli altri operatori di telecomunicazione (ISP ed operatori di licenziatari), con particolare riferimento alla definizione delle tariffe di interconnessione per le chiamate destinate ad Internet.

In terzo luogo, in termini di esperienza nella fornitura di servizi sul mercato, il fatto stesso che Telecom Italia sia l'unico operatore tenuto da cinque anni a predisporre un'offerta di riferimento per tutti i servizi di rete necessari ai propri concorrenti attribuisce all'ex monopolista la massima esperienza nella fornitura di servizi intermedi agli operatori di telecomunicazione (siano essi operatori licenziatari o ISP). Per quanto riguarda Wind, l'esperienza nella fornitura di servizi ad altri operatori è certamente più recente, tenuto conto che solo negli ultimi anni la società ha cominciato a formulare offerte wholesale. Tuttavia, con specifico riguardo agli ISP, si deve osservare come — da informazioni fornite dalla stessa azienda — siano oramai oltre un centinaio gli ISP che si avvalgono della rete del secondo operatore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In quarto luogo, circa la possibilità di accedere alle risorse finanziarie, per Telecom Italia valgono le considerazioni svolte al paragrafo precedente, mentre, nel caso di Wind, è sufficiente notare che analoghe valutazioni possono essere espresse con riferimento alla società che ne detiene la quota di maggioranza, Enel S.p.a, anch'essa quotata in Borsa.

Da ultimo, in relazione al controllo dei mezzi di accesso ai clienti, appaiono elementi di particolare rilievo la richiamata capillarità della rete di telecomunicazioni, che nel caso di Telecom Italia si estende fino a comprendere i circa 27 milioni di doppini in rame (attivi) della rete d'accesso. In termini di clientela, le due imprese sono di gran lunga quelle con il maggior numero di abbonati: mentre per Telecom Italia è sufficiente ricordare che questa impresa detiene ancora il monopolio sostanziale dell'accesso e quote di mercato attorno all'80% con riferimento ai ricavi da traffico telefonico, nel caso di Wind, soprattutto in seguito all'acquisizione della società Infostrada, il numero di abbonati ai diversi servizi (telefonia vocale nelle modalità della carrier selection e della carrier preselection, telefonia mobile, Internet) si avvicina oramai ai 20 milioni, secondo informazioni rese note dalla stessa società. Anche in termini di espansione della rete commerciale (sia diretta, destinata alle imprese di maggiori dimensioni, sia indiretta, rivolta prevalentemente alla clientela residenziale ed alle piccole imprese) e di spese pubblicitarie, i dati relativi a Wind e a Telecom Italia denotano una capacità di accedere alla clientela finale di queste due imprese che non trova riscontro tra i concorrenti. Così, nel caso dell'impresa da meno tempo sul mercato ovvero Wind, si può valutare in circa 5.000 il numero di punti vendita, mentre dal bilancio si apprende che le spese pubblicitarie e per l'acquisizione del cliente sfioravano i 200 milioni di euro nel 2001 (6% del fatturato totale).

In conclusione, l'elevato livello delle quote di mercato detenute da Wind e da Telecom Italia nel mercato dell'interconnessione di terminazione per le chiamate destinate ad Internet, congiuntamente agli altri elementi indicativi di una posizione di forza sul mercato in questione, inducono a conferire ad entrambe le imprese la caratteristica di operatore con notevole forza di mercato e, quindi, a provvedere alla relativa notifica.

Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

a) mercato dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: il servizio di accesso alla rete Internet in modalità dial up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s;

b) mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial up: il servizio di consegna del traffico Internet al POP (point ofpresence) di un Internet Service Provider.

2. Per quanto non altrimenti disciplinato dalla presente delibera, si intendono applicabili le definizioni recate dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

1. Telecom Italia S.p.a. è società avente significativo potere di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa;

b) mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial up.

2. Alla società Telecom Italia S.p.a. continuano ad applicarsi tutti gli obblighi ai quali essa è soggetta, in ragione della qualifica di operatore notificato nei mercati identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 3.

1. Wind Telecomunicazioni S.p.a. è società avente significativo potere di mercato nel seguente mercato:

a) mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial up.

Art. 4.

1. Ai soggetti designati come aventi significativo potere di mercato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente provvedimento si applicano gli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. e alla Commissione europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli operatori.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2002

Il presidente: CHELI

02A10322

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 6 agosto 2002.

Modifiche e integrazioni al regolamento n. 11522 del 1º luglio 1998, modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1º marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 13710).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11522 del 1º luglio 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione delle dispo-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sizioni del decreto legislativo n. 58/1998, come modificata con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1º marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001;

Ritenuto di dover modificare ed integrare alcune disposizioni contenute nei libri II, III, IV e V di tale regolamento;

Considerate le osservazioni formulate dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Vista la lettera del 12 luglio 2002, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5 e 32, comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1º luglio 1998 e modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1º marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001, è modificato ed integrato come segue:

nell'articolo 5:

nel comma 1, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le lettere:

«*f)* gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del testo unico;

g) gli estremi dell'istanza prevista dall'art. 11.»;

nel comma 2, dopo la lettera *f)* sono aggiunte le lettere:

«*g)* gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del testo unico;

h) gli estremi dell'istanza prevista dall'art. 11»;

nel comma 3, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le lettere:

«*f)* gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del testo unico;

g) gli estremi dell'istanza prevista dall'art. 11.»;

nel comma 4, dopo la lettera *g)* è aggiunta la lettera:

«*h)* gli estremi del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 57 del testo unico.».

Nell'art. 7, il comma 2 è abrogato.

Nell'art. 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le dichiarazioni di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato n. 2 sono rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato n. 2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.».

Nell'art. 12, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.».

Nell'art. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.».

Nell'art. 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.».

L'art. 19 è abrogato.

Nell'art. 23, il comma 4 è abrogato.

Nell'art. 25, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* "intermediari autorizzati" o "intermediari": le SIM, ivi comprese le società di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, Poste Italiane S.p.a. autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *(Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori)* — 1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera *d)*, 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lettera *b)*, comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere *b)* e *c)*, 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal testo unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.».

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 *(Categorie di strumenti finanziari)* — 1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano categorie distinte di strumenti finanziari:

a) titoli di debito;

b) titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;

c) quote o azioni di organismi di investimento collettivo;

d) strumenti finanziari derivati;

e) titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati).

2. Nell'ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:

a) la valuta di denominazione;

b) la negoziazione in mercati regolamentati;

c) le aree geografiche di riferimento;

d) le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti sopranazionali, emittenti societari);

e) i settori industriali.

3. Costituiscono parametri specifici di differenziazione degli strumenti finanziari:

a) con riferimento ai titoli di debito:

1) la durata media finanziaria (*duration*);

2) il merito creditizio dell'emittente (*rating*) ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

b) con riferimento ai titoli rappresentativi del capitale di rischio: il grado di capitalizzazione dell'emittente;

c) con riferimento alle quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo:

1) la conformità degli organismi stessi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria;

2) la volatilità;

d) con riferimento agli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità di copertura e ai titoli strutturati: il risultato finanziario a scadenza (c.d. *pay-off*).».

Nell'art. 56, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini del presente regolamento, per procedura si intende l'insieme delle disposizioni interne e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi.

2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:

a) assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi;

b) ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;

c) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari.».

Nell'art. 57, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il responsabile della funzione di controllo interno trasmette, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in occasione dell'esame del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale un'apposita relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno. La relazione riporta, in modo separato per ciascun servizio, l'oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto anche conto dei reclami ricevuti, una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.».

Nell'art. 59, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall'analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele complessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nell'art. 71, comma 1, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* "intermediari autorizzati": le imprese di investimento, le banche e Poste Italiane S.p.a. autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, del testo unico, nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'art. 18, comma 3, del testo unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio;

c) "soggetti abilitati": le SIM, ivi comprese le società di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)*, del testo unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'art. 18, comma 3, del testo unico, le società di gestione del risparmio, le SICAV, gli agenti di cambio, Poste Italiane S.p.a., le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.».

Nell'art. 72, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale.».

Nell'art. 89, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà ritenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.».

Nell'art. 90:

nel comma 1, la prima parte è sostituita dalla seguente:

«1. Nella domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l'obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; se residente all'estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l'istante abbia superato la prova valutativa di cui all'art. 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:»;

nel comma 2, la prima parte è sostituita dalla seguente:

«2. La domanda dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:»;

nel comma 2, lettera *d)*, la prima parte è sostituita dalla seguente:

«*d)* dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di:»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'istante di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Nell'allegato 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza;».

Nell'allegato 4, schema L3 (Situazione degli strumenti finanziari), nella parte relativa alle «Operazioni su derivati», il secondo alinea del punto b2) è sostituito dal seguente:

«- nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte; tali posizioni sono valorizzate in conformità a quanto previsto nell'allegato n. 5 (il valore delle opzioni vendute assume segno negativo);».

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo le modifiche apportate all'art. 39 che entrano in vigore il 1º luglio 2003.

Roma, 6 agosto 2002

Il presidente: SPAVENTA

02A10431

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 luglio 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jerome Bloch, console onorario della Repubblica francese in Firenze.

In data 23 luglio 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marco Umberto Pasini, console onorario della Repubblica di Haiti in Milano.

02A10434-02A10435

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9777
Yen giapponese	114,82
Corona danese	7,4276
Lira Sterlina	0,63810
Corona svedese	9,2153
Franco svizzero	1,4626
Corona islandese	83,94
Corona norvegese	7,4290
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57290
Corona ceca	31,307
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,78
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,5886
Lira maltese	0,4140
Zloty polacco	4,0812
Leu romeno	32366
Tallero sloveno	227,3593
Corona slovacca	44,300
Lira turca	1622000
Dollaro australiano	1,8069
Dollaro canadese	1,5252
Dollaro di Hong Kong	7,6268
Dollaro neozelandese	2,1050
Dollaro di Singapore	1,7085
Won sudcoreano	1159,55
Rand sudafricano	10,3959

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10669

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 42/197/ab del 25 luglio 2002 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, a Punto Duomo S.r.l., corrente in Roma, esercente l'attività di cambiavalute.

02A10437

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enteroflorin»

Estratto decreto n. 330 del 15 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENTEROFLORIN nelle forme e confezioni: «2 mld/5 ml» 10 contenitori monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58 - c.a.p. 00165 Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 mld/5 ml» 10 monodose - A.I.C. n. 035614015 (in base 10) - 11YV9Z (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini dello fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 contenitore monodose:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 2 miliardi;

eccipiente: acqua deionizzata sterile quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di dismicrobismo intestinale e delle sue manifestazioni cliniche specie nei lattanti (ad esempio diarrea), terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10159

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nitroderm TTS»

Estratto decreto N.C.R. n. 361 del 18 luglio 2002

Specialità medicinale: NITRODERM TTS nella forma e confezioni:

«5 mg/due cerotti transdermici» 30 cerotti;

«10 mg/due cerotti transdermici» 30 cerotti;

«15 mg/due cerotti transdermici» 30 cerotti (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Novartis Farma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 Km 20,5, codice fiscale n. 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Novartis Pharma AG nello stabilimento sito in Stein (Svizzera), P.O. Box.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche da: Novartis Pharma SA nello stabilimento sito in Huningue Cedex (Francia), Rue de La Chapelle n. 26 e anche da: Famar France nello stabilimento sito in Orleans Cedex 2 (Francia), Avenue du Champs De Mars.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 mg/due cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 025193044 (in base 10) - 0S0ULN (in base 32);

classe: «C»;

«10 mg/due cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 025193057 (in base 10) - 0S0UM1 (in base 32);

classe: «C»;

«15 mg/due cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 025193069 (in base 10) - 0S0UMF (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: Nitroderm TTS 5 mg. Un cerotto transdermico con superficie da 10 cm^2 che libera in vivo 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina adsorbita su lattosio 250 mg (pari a nitroglicerina libera 25 mg);

eccipienti: silicone fluido, silice colloidale anidra (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Nitroderm TTS 10 mg. Un cerotto transdermico con superficie da 20 cm^2 che libera in vivo 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina adsorbita su lattosio 500 mg (pari a nitroglicerina libera 50 mg);

eccipienti: silicone fluido, silice colloidale anidra, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Nitroderm TTS 15 mg. Un cerotto transdermico con superficie da 30 cm^2 che libera in vivo 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: nitroglicerina adsorbita su lattosio 750 mg (pari a nitroglicerina libera 75 mg);

eccipienti: silicone fluido, silice colloidale anidra (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: angina pectoris: come monoterapia o in associazione ad altri farmaci antianginosi quali betabloccanti e/o calcioantagonisti.

Nitroderm TTS 5 mg: trattamento profilattico delle flebiti, e della soffusione extravenosa, in seguito a terapia parenterale venosa, quando si preveda una durata del trattamento di due o più giorni.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate da:

«5» 15 sistemi transdermici 5 mg - A.I.C. n. 025193018;

«10» 15 sistemi transdermici 10 mg - A.I.C. n. 025193020;

«15» 15 sistemi transdermici 15 mg - A.I.C. n. 025193032;

a:

«5 mg/due cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193018;

«10 mg/due cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193020;

«15 mg/due cerotti transdermici» 15 cerotti - A.I.C. n. 025193032.

Decorrenza di efficacia del decreto: della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10161

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncofama»

Estratto decreto A.I.C. n. 362 del 18 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: BRONCOFAMA nelle forme e confezioni: «7,5 mg compresse orosolubili» 24 compresse e «150 mg/100 ml + 1 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: F.A.M.A. S.r.l. Istituto chimico biologico con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Alessandro Sauli n. 21, codice fiscale n. 00714740156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle compresse può essere effettuata sia dalla società Zeta farmaceutici S.p.a. presso lo stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10, sia dalla società Giovanni Ogna e figli S.p.a., nello stabilimento sito in Muggiò (Milano), via Figini n. 41, sia dalla società Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273. La produzione, il controllo ed il confezionamento dello sciroppo può essere effettuato sia dalla società Zeta farmaceutici S.p.a. presso lo stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10, sia dalla società Istituto biologico chemioterapico S.p.a. nello stabilimento sito in Torino, via

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Crescentino n. 25, sia dalla società Giovanni Ogna e figli S.p.a., nello stabilimento sito in Muggiò (Milano), via Figini n. 41, sia dalla società Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«7,5 mg compresse orosolubili» 24 compresse - A.I.C. n. 034009011 (in base 10), 10FVXM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orosolubili.

Classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: destrometorfano bromidrato 7,50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 67,50 mg - magnesio stearato 7,50 mg - talco 28,125 g - aspartame 15,0 mg - neosorb P30/60 1322,40 mg - aerosil 200 9,375 mg - gomma xantano 30,00 mg - eucaliptolo 2,40 mg - mentolo 2,70 mg - menta liquerizia 7,50 mg.

«150 mg/100 ml + 1 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 034009023 (in base 10) - 10FVXZ (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principi attivi: destrometorfano bromidrato 150 mg - potassio solfoguajacolato 1 g;

eccipienti: estratto fluido di ginepro 500 mg - estratto fluido di timo composto 500 mg - estratto fluido di pino mugo 500 mg - p-idrossibenzoato di metile 100 mg - sorbitolo 70% 71429 mg - alcool 5000 mg - saccarina sodica 100 mg - polysorbate 20 (Tween 20) 900 mg - acido citrico monoidrato q.b. a pH 5,5 - acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della tosse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10158

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acequide»

Estratto decreto N.C.R. n. 363 del 18 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACEQUIDE anche nelle forme e confezioni: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, codice fiscale n. 00748210150.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

A.I.C. n. 028317030 (in base 10) - 0V05C6 (in base 32).

Classe «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura - medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Recordati S.p.a. - Officina farmaceutica di Milano - via Civitali n. 1; oppure: Cosmo S.p.a. - Officina farmaceutica di Lainate (Milano) - via C. Colombo n. 1.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: quinapril cloridrato mg 21,7 (pari a quinapril mg 20); idroclorotiazide mg 12,5;

eccipienti: magnesio carbonato pesante, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, crospovidone, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, cera candelilla (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Acequide» è indicato nel trattamento dell'ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE inibitore e diuretico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10160

Pubblicazione delle specifiche tecniche comuni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui all'allegato II dell'elenco *A* del decreto legislativo n. 332 del 2000.

Conformamente a quanto previsto nell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 332/2000 si riportano, in allegato 1, le specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico diagnostici in vitro di cui all'allegato II, elenco A, del predetto decreto legislativo, adottate con decisione della Commissione del 7 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 16 maggio 2002.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

STC — SPECIFICHE TECNICHE COMUNI PER I DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti specifiche tecniche comuni si applicano ai dispositivi di cui all'allegato II, elenco A:

— reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la taratura e il controllo, per la determinazione dei seguenti gruppi sanguigni: sistema ABO, fattore Rh (C, c, D, E, e) anti-Kell,

— reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la taratura e il controllo, per la rilevazione, l'accertamento e la quantificazione in campioni umani di marcatori dell'infezione da HIV (HIV 1 e 2), HTLV I e II e dell'epatite B, C e D

DEFINIZIONI

Sensibilità (diagnostica)

Probabilità che il dispositivo fornisca un risultato positivo in presenza del marcatore bersaglio

Vero positivo

Un campione noto come positivo per il marcatore bersaglio e classificato correttamente dal dispositivo

Falso negativo

Un campione noto come positivo per il marcatore bersaglio e classificato erroneamente dal dispositivo

Specificità (diagnostica)

Probabilità che il dispositivo fornisca un risultato negativo in assenza del marcatore bersaglio.

Falso positivo

Un campione noto come negativo per il marcatore bersaglio e classificato erroneamente dal dispositivo

Vero negativo

Un campione noto come negativo per il marcatore bersaglio e classificato correttamente dal dispositivo

Sensibilità analitica

Nell'ambito delle STC può essere espressa come limite di rilevazione, cioè la più piccola quantità del marcatore bersaglio che può essere determinata con precisione

Specificità analitica

La capacità del metodo di determinare esclusivamente il marcatore bersaglio.

Tecniche per l'amplificazione degli acidi nucleici (NAT)

Nel contesto di questo documento il termine «NAT» è usato per i test di rilevazione e/o quantificazione degli acidi nucleici mediante amplificazione di una sequenza bersaglio o di un segnale o mediante ibridazione

Test rapido

In questo contesto con il termine «test rapido» s'intendono quei test che possono solo essere utilizzati singolarmente o in piccole serie e che sono stati concepiti per fornire un risultato rapido per il controllo «presso il paziente»

Robustezza

La robustezza di una procedura analitica è la misura della sua capacità di non essere influenzata da piccole ma volute variazioni dei parametri del metodo e fornisce un'indicazione della sua affidabilità durante l'uso normale

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tasso globale d'errore del sistema

Il tasso globale d'errore del sistema è la frequenza di fallimenti quando l'intero processo è eseguito come prescritto dal fabbricante

3 SPECIFICHE TECNICHE COMUNI (STC) PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO II, ELENCO A DELLA DIRETTIVA 98/79/CE

3.1 STC per la valutazione delle prestazioni dei reagenti e dei prodotti reattivi per la rilevazione, la conferma e la quantificazione in campioni umani dei marcatori di infezione da HIV (HIV-1 e HIV-2), HTLV-I e II ed epatite B, C e D

Principi generali

3.1.1 Tutti i dispositivi per l'identificazione delle infezioni virali, immessi sul mercato come test di «screening» e/o come test per diagnosi devono rispondere agli stessi requisiti di sensibilità e specificità (tabella 1)

3.1.2 I dispositivi destinati dal fabbricante all'analisi di liquidi biologici diversi da siero/plasma, ad esempio urina, saliva, ecc. devono soddisfare gli stessi requisiti di sensibilità e specificità delle STC. La valutazione delle prestazioni deve essere effettuata su campioni degli stessi soggetti in entrambi i test da approvare e in un'analisi del rispettivo siero o plasma.

3.1.3. I dispositivi destinati dal fabbricante all'autodiagnosi, cioè ad essere utilizzati a domicilio, devono soddisfare gli stessi requisiti di sensibilità e specificità delle STC dei corrispondenti dispositivi per uso professionale. Le parti pertinenti della valutazione delle prestazioni sono eseguite (o ripetute) da appropriati utenti «profani» per convalidare il funzionamento del dispositivo e le istruzioni per l'uso

3.1.4. Tutte le valutazioni devono essere effettuate per confronto diretto con un dispositivo già in uso che abbia prestazioni accettabili. Stabilita la marcatura CE dei dispositivi diagnostici in vitro, il dispositivo utilizzato per il confronto reca la marcatura CE, se è in commercio al momento della valutazione delle prestazioni

3.1.5 Qualora dalla valutazione appaiano risultati di test discordanti, le discordanze devono essere per quanto possibile risolte, ad esempio:

- effettuando test complementari sul campione discordante,
- utilizzando altri metodi o altri marcatori,
- riesaminando lo stato clinico e la diagnosi del paziente,
- sottoponendo a test campioni successivi

3.1.6 Le valutazioni delle prestazioni sono effettuate su una popolazione equivalente alla popolazione europea

3.1.7. I campioni positivi utilizzati nella valutazione delle prestazioni sono selezionati in modo da riflettere diverse fasi della malattia, diversi modelli anticorpali, diversi genotipi e sottotipi ecc

3.1.8 Per quanto riguarda i dispositivi utilizzati per i test del sangue (ad eccezione dei test HbsAg), tutti i campioni siero-positivi devono risultare positivi al test effettuato con il dispositivo a cui deve essere apposta la marcatura CE (tabella 1). Per i test HBsAg, le prestazioni complessive del nuovo dispositivo devono essere almeno equivalenti a quelle di un dispositivo già in uso (cfr. principio 3.1.4). La sensibilità del test diagnostico nella fase precoce dell'infezione (sieroconversione) deve riflettere «lo stato dell'arte». I risultati di ulteriori test effettuati sugli stessi o su altri panel di sieroconversione dall'organismo notificato o dal fabbricante devono confermare i dati iniziali della valutazione delle prestazioni (tabella 1)

3.1.9 I campioni negativi utilizzati in una valutazione delle prestazioni sono definiti in modo da rappresentare le popolazioni bersaglio a cui il test è destinato, ad esempio donatori di sangue, pazienti ricoverati, donne in gravidanza, ecc

3.1.10 Per le valutazioni delle prestazioni dei test di «screening» (tabella 1), le popolazioni di donatori di sangue esaminate devono provenire da almeno due centri trasfusionali e consistere in donazioni di sangue consecutive, non selezionate in modo da escludere i donatori alla prima donazione

3.1.11 Se non diversamente specificato nelle tabelle allegate, i dispositivi presentano una specificità almeno del 99,5 % per le donazioni di sangue. La specificità è calcolata sulla base della frequenza di risultati ripetutamente reattivi (cioè «falso-positivi») tra i donatori di sangue negativi per il relativo marcatore

3.1.12 La valutazione delle prestazioni dei dispositivi mira, tra l'altro, a determinare l'effetto di eventuali sostanze interferenti, dipendenti in certa misura dalla composizione dei reagenti e dalla configurazione del test. Tali sostanze sono identificate nel quadro dell'analisi dei rischi prevista dai requisiti essenziali per ogni nuovo dispositivo; possono comprendere, ad esempio:

- campioni rappresentanti infezioni «affini»,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— campioni provenienti da donne multipare (donne che hanno avuto più di una gravidanza) o da pazienti positivi per il fattore reumatoide,

— per gli antigeni ricombinanti, anticorpi umani contro i componenti del sistema di espressione, ad esempio anti-E. coli o anti-lievito.

3.1.13. Per i dispositivi destinati dal fabbricante ad essere utilizzati con il siero e il plasma, la valutazione delle prestazioni deve dimostrare l'equivalenza tra siero e plasma. La dimostrazione deve essere effettuata per almeno 50 donazioni.

3.1.14. Per i dispositivi destinati dal fabbricante ad essere utilizzati con il plasma, la valutazione delle prestazioni deve verificare le prestazioni del dispositivo utilizzando tutti i coagulanti indicati dal fabbricante per l'uso del dispositivo. La dimostrazione deve essere effettuata per almeno 50 donazioni.

3.1.15. Nel quadro dell'analisi dei rischi richiesta, il tasso globale d'errore del sistema che porta a risultati falso-negativi è determinato in base a test ripetuti su campioni a bassa positività.

3.2. **Requisiti supplementari per le tecniche di amplificazione degli acidi nucleici (NAT)**

I criteri per la valutazione delle prestazioni dei test NAT sono presentati nella tabella 2.

3.2.1. Per i test di amplificazione di una sequenza bersaglio, un controllo di funzionalità per ogni campione di test (controllo interno) rispecchia lo stato dell'arte. Tale controllo è, per quanto possibile, utilizzato nel corso dell'intero processo: estrazione, amplificazione/ibridazione, rilevazione.

3.2.2. La sensibilità analitica (limite di rilevazione) per i test NAT è espressa da un valore limite positivo del 95 %, corrispondente alla concentrazione dell'analita per la quale il 95 % dei test dà un risultato positivo, dopo diluizioni successive di un materiale di riferimento internazionale, ad esempio uno standard OMS o materiali di riferimento tarati.

3.2.3. La rilevazione del genotipo è dimostrata da una appropriata convalida della concezione del «primer» o della sonda ed è inoltre convalidata mediante test effettuati su campioni di genotipi caratterizzati.

3.2.4. I risultati dei NAT quantitativi sono conformi a standard internazionali o a materiali di riferimento calibrati, se disponibili, e sono espressi espressi in unità internazionali utilizzate nello specifico campo di applicazione.

3.2.5. I test NAT possono essere utilizzati per individuare virus in campioni negativi per gli anticorpi, ossia campioni di pre-sieroconversione. Il comportamento dei virus in immuno-complessi può essere diverso da quello dei «virus liberi», ad esempio nella fase di centrifugazione. È quindi importante che negli studi di robustezza siano compresi campioni negativi per anticorpi («pre-sieroconversione»).

3.2.6. Per la ricerca delle potenziali reazioni incrociate, durante gli esami di robustezza devono essere effettuati almeno cinque test alternando campioni ad alta positività e negatività. I campioni ad alta positività devono includere campioni con titoli virali naturalmente elevati.

3.2.7. Il tasso globale d'errore del sistema che porta a risultati falso-negativi è determinato in base a test ripetuti su campioni a bassa positività, che devono contenere una concentrazione virale equivalente a 3 x 95 % della concentrazione virale limite positiva.

3.3. **STC per il controllo del rilascio, da parte del fabbricante, di reagenti e di prodotti reattivi per la rilevazione, la conferma e la quantificazione in campioni umani dei marcatori di infezione da HIV (HIV-1 e HIV-2), HTLV-I e II, ed epatite B, C e D (solo test immunologici)**

3.3.1. I criteri per il controllo del rilascio da parte del fabbricante assicurano che ogni lotto identifichi in modo coerente i relativi antigeni, epitopi e anticorpi.

3.3.2. Il controllo del rilascio dei lotti da parte del fabbricante comprende almeno 100 campioni negativi per l'analita corrispondente.

3.4. **STC per la valutazione delle prestazioni dei reagenti e dei prodotti reattivi per la determinazione degli antigeni dei gruppi sanguigni: sistema ABO (A, B), sistema Rh (C, c, D, E, e) e Kell (K)**

I criteri per la valutazione delle prestazioni dei reagenti e dei prodotti reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni: sistema ABO (A, B), sistema Rh (C, c, D, E, e) e Kell (K) sono presentati nella tabella 9.

3.4.1. Tutte le valutazioni delle prestazioni sono effettuate per confronto diretto con un dispositivo già in uso che abbia prestazioni accettabili. Il dispositivo usato per il confronto reca la marcatura CE, se è in commercio al momento della valutazione delle prestazioni.

3.4.2. Qualora dalla valutazione appaiano risultati di test discordanti, le discordanze devono essere per quanto possibile risolte, ad esempio:

— effettuando test complementari sul campione discordante,

— utilizzando altri metodi.

3.4.3. Le valutazioni delle prestazioni sono effettuate su una popolazione equivalente alla popolazione europea

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.4.4. I campioni positivi utilizzati per la valutazione delle prestazioni sono selezionati in modo da riflettere l'espressione di antigeni varianti e deboli.

3.4.5. La valutazione delle prestazioni dei dispositivi mira, tra l'altro, a determinare l'effetto di eventuali sostanze interferenti, dipendenti in certa misura dalla composizione dei reagenti e dalla configurazione del test. Tali sostanze sono identificate nel quadro dell'analisi dei rischi prevista dai requisiti essenziali per ogni nuovo dispositivo.

3.4.6. Per i dispositivi destinati dal fabbricante ad essere utilizzati con il plasma, la valutazione delle prestazioni deve verificare le prestazioni del dispositivo utilizzando tutti i coagulanti indicati dal fabbricante per l'uso del dispositivo. La dimostrazione deve essere effettuata per almeno 50 donazioni.

3.5. STC per il controllo del rilascio, da parte del fabbricante, di reagenti e di prodotti reattivi per la determinazione degli antigeni dei gruppi sanguigni: sistema ABO (A, B), sistema Rh (C, c, D, E, e) e Kell (K)

3.5.1. I criteri per il controllo del rilascio da parte del fabbricante assicurano che ogni lotto identifichi in modo coerente i relativi antigeni, epitopi e anticorpi.

3.5.2. I requisiti per il controllo del rilascio dei lotti da parte del fabbricante sono riportati nella tabella 10.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1: test per «screening»: anti-HIV 1 e 2, anti-HTLV I e II, anti-HCV, HbsAg, anti-HBc

		Anti-HIV 1/2	Anti-HTLV I/II	Anti-HCV	HBsAg	Anti-HBc
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	400 HIV 1 100 HIV 2 sottotipi non-B, tutti i sottotipi HIV/1 devono essere rappresentati da almeno 3 campioni per sottotipo	300 HTLV I 100 HTLV II	400 inclusi genotipi 1a-4a: almeno 20 campioni/genotipo genotipi 4 non-a e 5: almeno 10 campioni/genotipo	400 inclusa analisi dei sottotipi	400 inclusa valutazione di altri marcatori HBV
	Panel di sieroconversione	20 panel 10 ulteriori panel (presso organismo notificato o fabbricante)	Da definirsi se disponibili	20 panel 10 ulteriori panel (presso organismo notificato o fabbricante)	20 panel 10 ulteriori panel (presso organismo notificato o fabbricante)	da definirsi se disponibili
Sensibilità analitica	Standard				0,5 ng/ml (standard francese/britannico fino alla disponibilità di quello OMS)	
Specificità	Donatori non selezionati (inclusi donatori alla prima donazione)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Pazienti ospedalizzati	200	200	200	200	200
	Campioni potenzialmente interferenti (FR+, virus correlati, donne in gravidanza, ecc.)	100	100	100	100	100

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 2: saggi (NAT) per HIV 1, HCV, HBV, HTLV I/II (test qualitativi e quantitativi; non caratterizzazione molecolare)

NAT	HIV 1		HCV		HBV		HTLV I/II		Criteri di accettazione
	Qualitativo	Quantitativo	Qualitativo	Quantitativo Come per gli HIV quantitativi	Qualitativo	Quantitativo Come per gli HIV quantitativi	Qualitativo	Quantitativo Come per gli HIV quantitativi	
Sensibilità Limite di rilevazione Rilevazione di sensibilità analitica (IU/ml; basata su standard dell'OMS o su materiali di riferimento calibrati)	Secondo la linea guida EP per la convalida ([1]): diverse serie di diluizioni entro la concentrazione limite; analisi statistica (ad esempio analisi Probit) sulla base di almeno 24 replicati; calcolo del valore soglia del 95 %	Limite di rilevazione: come per i test qualitativi; Limite di quantificazione: diluizioni (metà log10 o meno) di preparazioni di riferimento calibrate, definizione dei limiti (superiore ed inferiore), precisione, correttezza, intervallo di misurazione «lineare» «intervallo dinamico». Deve essere dimostrata la riproducibilità a diversi livelli di concentrazione	Secondo la linea guida EP per la convalida ([1]): diverse serie di diluizioni entro la concentrazione limite; analisi statistica (ad esempio analisi Probit) sulla base di almeno 24 replicati; calcolo del valore soglia del 95 %		Secondo la linea guida EP per la convalida ([1]): diverse serie di diluizioni entro la concentrazione limite; analisi statistica (ad esempio analisi Probit) sulla base di almeno 24 replicati; calcolo del valore soglia del 95 %		Secondo la linea guida EP per la convalida ([1]): diverse serie di diluizioni entro la concentrazione limite; analisi statistica (ad esempio analisi Probit) sulla base di almeno 24 replicati; calcolo del valore soglia del 95 %		
Efficienza di rilevazione e quantificazione di genotipi e sottotipi	Almeno 10 campioni per sottotipo (se disponibili) Supernatanti da coltura cellulare (possono sostituire i sottotipi HIV 1 rari) Secondo la linea guida EP per la convalida ([1]): se materiali di riferimento calibrati per sottotipo sono disponibili; la trascrizione in vitro è accettabile	Serie di diluizioni di tutti i genotipi/sottotipi, preferibilmente da materiale di riferimento, se disponibile Possono essere usati trascrizioni o plasmidi quantificati con metodi appropriati	Almeno 10 campioni per genotipo (se disponibili) Secondo la linea guida EP per la convalida ([1]): se materiali di riferimento calibrati per sottotipo sono disponibili; la trascrizione in vitro è accettabile		Se materiali di riferimento calibrati per genotipo sono disponibili Secondo la linea guida EP per la convalida ([1]): se materiali di riferimento calibrati per sottotipo sono disponibili; la trascrizione in vitro è accettabile		Se materiali di riferimento calibrati per genotipo sono disponibili Secondo la linea guida EP per la convalida ([1]): se materiali di riferimento calibrati per sottotipo sono disponibili; la trascrizione in vitro è accettabile		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NAT	HIV 1		HCV		HBV		HTLV I/II		Criteri di accettazione
	Qualitativo	Quantitativo	Qualitativo	Quantitativo	Qualitativo	Quantitativo	Qualitativo	Quantitativo	
				Come per gli HIV quantitativi		Come per gli HIV quantitativi		Come per gli HIV quantitativi	
Specificità diagnostica campioni negativi	500 donatori di sangue	100 donatori di sangue	500 donatori di sangue		500 donatori di sangue		500 donatori di dangue individuali		
Marcatori potenzialmente interferenti	Dimostrazione dell'adeguatezza della concezione del test (ad esempio confronto di sequenze) e/o test su almeno 10 campioni positivi per retrovirus umani (ad esempio HTLV)	Come per i test qualitativi	Dimostrazione dell'adeguatezza della concezione del test e/o test su almeno 10 campioni positivi per flavivirus umani (ad esempio HGV, YFV)		Dimostrazione dell'adeguatezza della concezione del test e/o test su di almeno 10 campioni positivi per altri virus DNA virale		Dimostrazione dell'adeguatezza della concezione del test e/o test su almeno 10 campioni positivi per retrovirus umani (ad esempio HIV)		
Robustezza		Come per i test qualitativi							
Contaminazione incrociata	Almeno 5 serie alternando campioni altamente positivi (noti come naturali) e negativi		Almeno 5 serie alternando campioni altamente positivi (noti come naturali) e negativi		Almeno 5 serie alternando camioni altamente positivi (noti come naturali) e negativi		Almeno 5 serie alternando campioni altamente positivi (noti come naturali) e negativi		
Inibizione	Controllo interno, di preferenza per l'intera procedura NAT		Controllo interno, di preferenza per l'intera procedura NAT		Controllo interno, di preferenza per l'intera procedura NAT		Controllo interno, di preferenza per l'intera procedura NAT		
Tasso globale di errore del sistema che porta a risultati falso-negativi	Almeno 100 campioni con una concentrazione virale pari a tre volte il valore di soglia positivo (95 %)		Almeno 100 campioni con una concentrazione virale pari a tre volte il valore di soglia positivo (95 %)		Almeno 100 campioni con una concentrazione virale pari a tre volte il valore di soglia positivo (95 %)		Almeno 100 campioni con una concentrazione virale pari a tre volte il valore di soglia positivo (95 %)		99 test su 100 positivi

(¹) European Pharmacopoeia guideline

Nota: i criteri di accettazione per il «tasso globale di errore del sistema che porta a risultati falso-negativi» è di 99 test su 100 positivi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 3: test rapidi anti-HIV 1/2, anti-HCV, HBsAg, anti-HBc, anti-HTLV I/II

		Anti-HIV 1/2	Anti-HCV	HBsAg	Anti-HBc	Anti-HTLV I/II	Criterio di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	Stessi criteri dei test di screening	Stessi criteri dei test di screening	Stessi criteri dei test di screening	Stessi criteri dei test di screening	Stessi criteri dei test di screening	Stessi criteri dei test di screening
Specificità diagnostica	Campioni negativi	1 000 donazioni di sangue 200 campioni clinici 200 campioni di donne in gravidanza 100 campioni potenzialmente interferenti	1 000 donazioni di sangue 200 campioni clinici 200 campioni di donne in gravidanza 100 campioni potenzialmente interferenti	1 000 donazioni di sangue 200 campioni clinici 200 campioni di donne in gravidanza 100 campioni potenzialmente interferenti	1 000 donazioni di sangue 200 campioni clinici 100 campioni potenzialmente interferenti	1 000 donazioni di sangue 200 campioni clinici 200 campioni di donne in gravidanza 100 campioni potenzialmente interferenti	≥ 99 % (anti-HBc: ≥ 96 %)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 4: **test di conferma e/o supplementari per anti-HIV 1 e 2, anti-HTLV I e II, anti-HCV, HBsAg**

		Test di conferma per anti-HIV	Test di conferma per anti-HTLV	Test supplementare per HCV	Test di conferma per HBsAg	Criterio di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	200 HIV 1 e 100 HIV 2	200 HTLV I e 100 HTLV II	300 HCV	300 HBsAG	Corretta identificazione come positivo (o indeterminato), non negativi
		Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione e rappresentanti diversi modelli anticorpali		Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione e rappresentanti diversi modelli anticorpali genotipi 1 - 4a: 15 campioni; genotipi 4 (non a), 5: 5 campioni; 6: se disponibili	Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione 20 campioni ad alto titolo (> 50 ng HBsAg/ml); 20 campioni intorno al valore soglia	
	Panel di sieroconversione	15 panel di sieroconversione/panel a basso titolo		15 panel di sieroconversione/panel a basso titolo	15 panel di sieroconversione/panel a basso titolo	
Sensibilità analitica	Standard				Standard HBsAg (AdM, NIBSC, OMS)	
Specificità diagnostica	Campioni negativi	200 donazioni di sangue	200 donazioni di sangue	200 donazioni di sangue	20 campioni falso-positivi nel corrispondente test di screening (¹)	Nessun risultato falso-positivo (¹) nessuna neutralizzazione
		200 campioni clinici, incluse donne in gravidanza	200 campioni clinici, incluse donne in gravidanza	200 campioni clinici, incluse donne in gravidanza		
		50 campioni potenzialmente interferenti, inclusi campioni con risultato indeterminato in altri test di conferma	50 campioni potenzialmente interferenti, inclusi campioni con risultato indeterminato in altri test di conferma	50 campioni potenzialmente interferenti, inclusi campioni con risultato indeterminato in altri test supplementari	50 campioni potenzialmente interferenti	

(¹) Per i criteri di accettazione nessuna neutralizzazione per test di conferma HBsAg.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 5: **antigene HIV 1**

		Test per l'antigene HIV 1	Criterio di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	50 positivi per antigene HIV 1 50 supernatanti da coltura cellulare inclusi differenti sottotipi di HIV 1 e VIH 2	corretta identificazione (dopo neutralizzazione)
	Panel di sieroconversione	20 panel di sieroconversione/panel a basso titolo	
Sensibilità analitica	Standard	AdM o primo riferimento internazionale	< 50 pg/ml
Specificità diagnostica		200 donazioni di sangue 200 campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	≥ 99,5 % dopo neutralizzazione

Tabella 6: **test di sierotipizzazione dell'HCV**

		Test per sierotipizzazione dell'HCV 1	Criterio di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	200 inclusi genotipi 1-4a: > 20 campioni 4 (non a), 5: > 10 campioni; 6: se disponibili	≥ 95 % di accordo tra sierotipizzazione e genotipizzazione
Specificità diagnostica	Campioni negativi	100	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 7: **marcatori di HBV: anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBe, HBeAg**

		Anti-HBs	Anti-HBC IgM	Anti-HBe	HBeAg	Criterio di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	100 vaccinati 100 soggetti infettati naturalmente	200 Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione (acuta, cronica, ecc.)	200 Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione (acuta, cronica, ecc.)	200 Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione (acuta, cronica, ecc.)	≥ 98 %
	Panel di sieroconversione	10 campioni seriali o sieroconversioni anti HBs	Se disponibile			
Sensibilità analitica	Standard	Standard OMS			Standard PEI	Anti-HBs: < 10 mUI/ml
Specificità diagnostica	Campioni negativi	500 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	≥ 98 %

Tabella 8: **marcatori di HDV: anti-HDV, anti-HDV IgM, antigene Delta**

		Anti-HDV	Anti-HDV IgM	Antigene Delta	Criterio di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	100 Indicazione dei marcatori di HBV	50 Indicazione dei marcatori di HBV	10 Indicazione dei marcatori di HBV	≥ 98 %
Specificità diagnostica	Campioni negativi	200 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	200 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	200 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	≥ 98 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 9: **gruppi sanguigni ABO, rhesus (C, c, D, E, e) e Kell**

	1	2	3
Specificità	N. di test per metodo raccomandato	N. totale di campioni da analizzare per il lancio di un prodotto	N. totale di campioni da analizzare per una nuova formulazione o per l'uso di reagenti ben caratterizzati
Anti A, B e AB	500	3 000	1 000
Anti-D	500	3 000	1 000
Anti-C, c, E	100	1 000	200
Anti-e	100	500	200
Anti-K	100	500	200

Criteri di accettazione:

Per tutti i reagenti citati i risultati dei test devono essere comparabili con quelli di reagenti riconosciuti che abbiano prestazioni accettabili per quanto riguarda la reattività dichiarata del dispositivo. Per i reagenti conosciuti, in caso di variazione o estensione dell'applicazione o dell'uso sono stati modificati o estesi, altri test devono essere eseguiti conformemente ai requisiti indicati nella colonna 1.

La valutazione delle prestazioni dei reagenti anti-D deve comprendere test su una serie di campioni RhD deboli e RhD parziali, a seconda dell'uso previsto del prodotto.

Qualifiche:

Campioni clinici:	10 % della popolazione analizzata
Campioni neonatali:	> 2 % della popolazione analizzata
Campioni ABO:	> 40 % A,B positivo
-D debole-	> 2 % Rhesus positivo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 10: **criteri di rilascio dei lotti per i gruppi sanguigni ABO, rhesus (C, c, D, E, e) e Kell**

Requisiti di analisi di specificità per ogni reagente

1. Reagenti per test

Reagenti per gruppi sanguigni	Numero minimo di cellule di controllo da analizzare							
	Reazioni positive					Reazioni negative		
	A1	A2B	Ax			B	O	
Anti-A	2	2	2 (*)			2	2	
	B	A1B				A1	O	
Anti-B	2	2				2	2	
	A1	A2	Ax	B		O		
Anti-AB	2	2	2	2		4		
	R1r	R2r	D debole			r'r	r"r	rr
Anti-D	2	2	2 (*)			1	1	1
	R1R2	R1r	r'r			R2R2	r"r	rr
Anti-C	2	1	1			1	1	1
	R1R2	R1r	r'r			R1R1		
Anti-c	1	2	1			3		
	R1R2	R2r	r"r			R1R1	r'r	rr
Anti-E	2	1	1			1	1	1
	R1R2	R2r	r"r			R2R2		
Anti-e	2	1	1			3		
	Kk					kk		
Anti-K	4					3		

(*) Solo con tecniche raccomandate quando sia dichiarata la reattività verso questi antigeni.

Nota: i reagenti policlonali devono essere testati su un pannello di cellule più ampio per confermare la specificità e per escludere la presenza di anticorpi contaminanti indesiderati.

Criteri di accettazione:

Per ogni lotto di reagenti i risultati devono essere inequivocabilmente positivi o negativi per tutte le tecniche raccomandate, conformemente ai risultati ottenuti con i dati della valutazione delle prestazioni.

2. Materiali di controllo (globuli rossi)

Il fenotipo dei globuli rossi utilizzati per il controllo dei reagenti per la tipizzazione dei gruppi sanguigni sopraelencati deve essere confermato utilizzando un dispositivo riconosciuto.

02A10297

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Rappresentanza generale per l'Italia della XL Winterthur International Insurance Company Limited alla Winterthur Assicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni del Regno Unito ha approvato il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito dai contratti dei rami r.c. autoveicoli terrestri e corpi di veicoli terrestri sottoscritti in Italia dalla Rappresentanza generale per l'Italia della XL Winterthur International Insurance Company Limited, con sede in Milano, via Berchet n. 2, alla Winterthur Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

02A10438

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651192/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 1 7 *

€ 0,77